

Corrado Zedda, Raimondo Pinna
Fra Santa Igia e il Castro Novo Montis de Castro.
La questione giuridica urbanistica a Cagliari all'inizio del XIII secolo

[A stampa in "Archivio Storico Giuridico Sardo di Sassari", n.s., 15 (2010-2011), pp. 125-187 © dell'autore -
Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.retimedievali.it].

**FRA SANTA IGIA E IL *CASTRO NOVO MONTIS DE CASTRO*.
LA QUESTIONE GIURIDICA URBANISTICA A CAGLIARI
ALL'INIZIO DEL XIII SECOLO**

Corrado Zedda - Raimondo Pinna

§ 1 Il territorio su cui sorse il *Castro Novo Montis de Castro*: una questione di legittimità della proprietà

Negli archivi del Dipartimento des Bouches-du-Rhône di Marsiglia tra i diversi documenti riguardanti il territorio della Sardegna spicca per importanza la salvaguardia a Pietro, priore del monastero di San Saturno sito nel giudicato di Cagliari, per i suoi monaci, per tutti i loro beni materiali e per tutti i loro diritti, deliberata il 5 settembre 1215 dal podestà di Pisa, Ubaldo Visconti, insieme al Consiglio della Città¹.

L'oggetto di questo documento pone due domande cui bisogna prioritariamente rispondere:

➤ quale fosse il diritto con cui il podestà di Pisa poteva lecitamente garantire la salvaguardia di beni ubicati in un'altra compagine statale quale il giudicato cagliaritano. Il diritto doveva infatti esistere se la sua controparte, il priore del monastero di San Saturno, riteneva fondamentale assicurarsi la salvaguardia dei propri beni, per se e per i propri successori;

➤ per quale motivo, lo stesso podestà di Pisa riteneva di concedere di cautelarsi pubblicamente in simile modo, tra i diversi enti ecclesiastici che sicuramente possedevano beni e diritti nel giudicato cagliaritano, soltanto al priorato di San Vittore di Marsiglia.

Alla fine dell'estate del 1215 niente lasciava prevedere mutamenti

¹ Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille, Fondo San Vittore, 1 H 102, 496. Il documento è stato segnalato precedentemente da A. BOSCOLO, *L'abbazia di San Vittore, Pisa e la Sardegna*, Padova 1958, pp. 76-77.

nello *statu quo* internazionale e locale cagliaritano: il Quarto Concilio Lateranense, indetto da Innocenzo III, era in corso a Roma, e vi partecipava l'arcivescovo di Pisa, Lotario, difficilmente quello di Cagliari, Ricco, perché troppo vecchio per muoversi, ma ancora saldamente al timone della sua arcidiocesi; la successione al trono del giudicato di Cagliari, dopo la morte di Guglielmo, marchese di Massa, avvenuta tra il marzo e il maggio 1214, si era svolta senza ostacoli a favore della figlia Benedetta che, successivamente, aveva provveduto a sposare l'ex nemico della dinastia, Barisone de Serra, per via del riconoscimento della legittimità del possesso cagliaritano del giudicato di Arborea; nel contempo però, a più di quindici mesi dalla intronizzazione, Benedetta aveva continuato a perseverare nella tattica dilatoria del padre ritardando il giuramento alla Santa Sede continuamente richiesto dal papa.

Permaneva però qualcosa di irrisolto, che aveva avuto origine negli ultimi anni di regno di Guglielmo a Cagliari, che giustificava la richiesta di questo documento il cui rilascio e la sicura pubblicità metteranno in atto una serie di avvenimenti che in soli tre anni avrebbero mutato definitivamente sia la natura sia lo stesso diritto all'esistenza del giudicato cagliaritano.

Questo qualcosa era il rispetto e quindi l'applicazione di una o più sentenze emesse dal Comune di Pisa, a partire dal 1210, a danno del giudice di Cagliari e dei suoi discendenti e a favore di ben definiti creditori privati Pisani². L'oggetto di queste sentenze era la cessione di

² Il dicembre 1210 è un termine *post quem*. La sentenza potrebbe anche essere dell'inizio dell'anno o addirittura della fine dell'anno precedente. Il caso aveva avuto inizio, però, già nel 1206, come attestato dall'epistolario di Innocenzo III. Il papa, informato che il Comune di Pisa vantando imprecisati diritti cercava di sottrarre beni immobili al giudice di Cagliari, Guglielmo, aveva incaricato il vescovo di Firenze di vietare al Comune di cercare di appropriarsi di questi beni, dando eventuale disponibilità ad avocare a sé il caso. Il Comune di Pisa aveva proseguito per la sua strada e aveva sottoposto al giudizio il marchese che vi si era adeguato. Ottenuta la vittoria alcuni cittadini pisani cercavano di ottenere territori nel giudicato di Cagliari. La sconfitta subita dal marchese di Massa presso il fiume Frigido nel gennaio 1213 aveva sancito la sua definitiva perdita d'influenza a Pisa e ulteriori sentenze a suo danno erano state emesse. Cfr, *Innocenzo III e la Sardegna. Edizione critica e commento delle fonti storiche*, a cura di M. SANNA, Cagliari 2003, in particolare doc. 77, 1206, marzo, 14 pp. 91-92; doc. 125, 1210 dicembre,

territori nel giudicato di Cagliari.

Ora, l'evoluzione degli avvenimenti, ricostruibile grazie ad una bolla di Innocenzo IV del 1246, luglio, 4, conservata anch'essa nell'archivio marsigliese³, consente di affermare con sufficiente certezza che questi terreni, o perlomeno i più importanti, coincidessero con il territorio su cui sarebbe stato edificato, a partire dallo sbarco pisano nel giudicato di Cagliari nel 1216 del podestà, il nuovo Castello di Castro.

La fondazione del moderno progetto urbanistico della piazzaforte che diventerà nei secoli la città di Cagliari per antonomasia può e deve essere compresa meglio alla luce della complessa questione giuridica ruotante attorno al detentore della legittima proprietà del territorio – delle particelle catastali, sarebbe corretto dire – in cui si confrontavano:

➤ il pretendente, che solo sulle prime appaiono privati cittadini o private *societates* pisane, che si configurava immediatamente – e questo certamente dovuto all'abilità e lungimiranza da statista di Ubaldo Visconti – come l'istituzione Comune di Pisa che rivendicava a sé la demanialità del territorio per edificarvi un vero e proprio quartiere fortificato direttamente collegato col sottostante porto di Bagnaria.

➤ il contendente, che si configurava essenzialmente come la giudicessa Benedetta, lasciando intendere che il colle in questione era ritenuto strettamente demaniale, di proprietà della famiglia giudicale; questo anche se dalla bolla di Innocenzo IV del 1246 si evince, come vedremo, che proprietari di terreni posti alle pendici o nelle immediate vicinanze rispetto a dove era stato edificato il Castro Novo Montis de Castro erano riconosciuti il monastero vittorino di San Saturnino e la chiesa di Santa Maria di Cluso.

Oggetto di questo nostro studio è esaminare la documentazione inedita esistente presso l'archivio marsigliese confrontandola con quella vera e propria cronaca degli avvenimenti di quel periodo 1214-1217

22 pp. 135-138 e doc. 137, 1213, novembre, 26 pp. 145-146.

³ Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille, Fondo San Vittore, 1 – H 122 – 600, 1246 luglio 4.

che è la lettera della giudicessa di Cagliari, Benedetta, a papa Onorio III, fino adesso nota soprattutto attraverso la versione fornita ormai centocinquant'anni fa da Pasquale Tola, ripresa a sua volta dall'erudito seicentesco Odorico Rinaldi, al fine di far emergere l'importanza della questione giuridica nella fondazione urbanistica del Castro Novo Montis de Castro.

§ 2 La salvaguardia giuridica del Monte di Castro. Il documento del 5 settembre 1215

Qual era dunque il diritto con cui il podestà di Pisa poteva lecitamente garantire la salvaguardia di beni ubicati in un'altra compagine statale quale il giudicato cagliaritano? È necessario partire dall'epistola indirizzata da Innocenzo III a Giovanni da Velletri, vescovo di Firenze, il 26 novembre 1213 che aveva lo scopo di far muovere i passi necessari per impedire che il giudice di Cagliari, Guglielmo, venisse molestato a causa di questa rivendicazione di territori.

Il pontefice, specificando di avere ricevuto le notizie direttamente da Guglielmo raccontava di come i *cives* pisani creditori del giudice avessero inviato in Sardegna i loro nunzi, con l'incarico di prendere possesso di quei beni loro assegnati dalla sentenza dei sindaci pisani. Nel frattempo, il cittadino pisano B. Caletanus, probabilmente Bandino della *domus Gaitanorum*, personaggio politico di primo piano nella Pisa tra il 1175 e il 1215, aveva ottenuto anche dai rettori pisani la conferma della sentenza⁴.

L'invio di nunzi col compito di mostrare alla controparte, il giudice Guglielmo, la correttezza della titolarità dei diritti dell'altra parte, la

⁴ Su questo personaggio tra l'altro ben conosciuto dal pontefice, che lo ricevette in alcune ambasciate fra il 1206 e il 1208, fornisce molteplici informazioni Mauro Ronzani, cfr. M. RONZANI, *I "giurisperiti" e il Comune di Pisa nell'età delle sperimentazioni istituzionali (1190-1254)*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 2001, pp. 208-213. Non si può pertanto concordare con l'affermazione di Mauro Sanna che, nella sua nota a commento del doc 137, afferma che è "l'unica attestazione conosciuta di questo personaggio" (cfr. *Innocenzo III*, cit., pp. 145-146).

societas kallaretane, e di richiedere proprio al giudice, in quanto massima autorità del giudicato, l'autorizzazione a prendere legalmente possesso di quanto spettante ai vincitori della causa, non poteva avere ragionevolmente successo – sicuramente neppure per i nunzi pisani - per la coincidenza tra parte danneggiata dalla sentenza e autorità che doveva garantire l'attuazione della sentenza.

Proprio il fallimento dell'ambasciata dei nunzi costituiva un significativo precedente: il rifiuto di ottemperare alla regolarità della decisione giuridica spostava sempre più il giudice cagliaritano, e di conseguenza anche i suoi futuri successori, dalla parte del torto, di colui che non rispetta le leggi.

È fondamentale ricordare che la sentenza era stata ottenuta con evidenti frodi e falsificazioni, sembra operate anche in maniera violenta, e che quindi non era legittima, come attesta in maniera chiarissima una lettera del 14 marzo 1206, indirizzata da Innocenzo III sempre al vescovo di Firenze, Giovanni da Velletri⁵. Ma Guglielmo, avendo cercato negli anni di seguire una soluzione militare al problema ed avendo perso al Frigido, non era più in grado di contestare veramente la legittimità della sentenza. Per questo l'azione dei nunzi riuscì comunque a preoccupare Guglielmo, il quale dovette risolversi a richiedere l'intervento del pontefice per proteggerlo, mettendo così l'intero giudicato totalmente sotto la sua tutela.

A due anni di distanza da quella epistola di Innocenzo III, che dovette avere ottenuto il significativo risultato di congelare la situazione visto che neppure la morte del giudice Guglielmo aveva smosso la situazione in favore dei creditori pisani⁶, il documento del 5 settembre

⁵ Cfr. *Innocenzo III*, cit., doc. 77, pp. 91-92.

⁶ La data di morte del giudice Guglielmo è ormai precisabile mettendo in relazione i dati esistenti a partire dalla fonte del *Chronicon aliud breve Pisanum incerti auctoris ab anno 1101 usque ad annum 1268*, in *Gli Annales Pisani di Bernardo Maragone* a cura di M. LUPO GENTILE, Bologna, 1930-1936, e dalla prima attestazione dell'attività di Benedetta come giudicessa, Cfr. L. FALCO, *Le carte del monastero di San Venerio al Tino, II 1200-1300*, Torino 1933, doc XXI. Così la fonte: A.D. MCCXV – Guilielmus marchio et iudex calaritanus fuit – Per lo stile dell'Incarnazione pisana il 1215 inizia col nostro 25 marzo 1214. La prima attestazione di Benedetta giudicessa è del 18 giugno 1214, ma in questo documento essa si presenta già coniugata e intronizzata. Dalla lettera di Benedetta ad Onorio

1215 attesta che qualcosa si stava muovendo e lo si comprende analizzando gli attori firmatari i quali sono personaggi che hanno diretto interesse al cambio dello *statu quo*: il podestà di Pisa per guadagnare precise posizioni per il Comune, il priore di San Saturno per non rimetterci.

È evidente che ciò che convinse il podestà Ubaldo Visconti ad ottemperare alla richiesta del priore era l'appartenenza di San Saturno all'ordine benedettino di San Vittore di Marsiglia, città con la quale il Comune di Pisa aveva firmato un trattato di pace appena sei anni prima, nel 1209, composto da più documenti tra cui l'elenco dei giurati del 21 e 22 dicembre in cui compariva tra i primi firmatari lo stesso Ubaldo, *Hubaldus Heldithi Vic(ecomes)*⁷.

I contrattari dell'allora podestà di Pisa Gottifredo Visconti erano i legati della chiesa della città di Marsiglia, del vescovo di Marsiglia, della città di Marsiglia e dei *dominorum Massilie*: Rozellini et Ugonis de Baucio (*Roncelin et Hugues de Baux*).

È attorno alla figura di Roncelin che ruota tutta la storia di Marsiglia tra i due decenni a cavallo tra XII e XIII secolo. Membro della famiglia dei Visconti della città, nel 1193 era proprio lui l'abate del monastero di San Vittore di Marsiglia, ma essendo l'ultimo erede maschio della sua famiglia, aveva accettato la richiesta dei maggiorenti della città di tornare allo stato laico per porsi alla sua guida ed aveva anche preso moglie. Dal punto di vista della disciplina ecclesiastica è evidente come si trattasse di una violazione dell'ordine costituito inaccettabile e non appena salì sul trono papale un uomo di polso come Innocenzo III l'obiettivo della curia fu quello di sanare questa situazione. Il fatto importante della vicenda è costituito dalla capacità di Roncelin di resistere per dieci anni ad una posizione di condanna pa-

III, come si vedrà, il matrimonio avviene dopo l'intronizzazione. È legittimo ritenere che i preparativi per il matrimonio abbiano preso più di quindici giorni. Guglielmo sarebbe dunque morto tra il 25 marzo e il mese di maggio 1214.

⁷ Si veda E. SALVATORI, *Boni amici et vicini. Le relazioni tra Pisa e le città della Francia meridionale dall'XI alla fine del XIII secolo*, Pisa 2002, docc. 13, pp. 208-212; 14, pp. 212-215; 15, pp. 215-219.

pale culminata nel 1208 nella scomunica di cui i marsigliesi non sembrarono darsi grande cura⁸.

La scomunica e l'interdetto contro Roncelin e contro la città furono ribaditi nel 1209 ancora senza risultato; e quindi furono ripetuti una terza volta nel 1210. Questa volta il fronte dell'indifferenza si ruppe e fu lo stesso Roncelin ad essere decisivo per il cambio di comportamento: ripudiò la moglie, dichiarò la sua disponibilità a tornare alla vita monastica in cambio dello scioglimento della scomunica e della revoca dell'interdetto sulla città. La volontà di sottomissione portò allo scioglimento della scomunica, ma restò tassativo l'obbligo per Roncelin di recarsi personalmente dal papa per discolparsi delle accuse. Il viaggio verso Roma, iniziato nel 1211, si interruppe proprio a Pisa, da dove Roncelin, gravemente malato mandò i suoi legati a Roma chiedendo disponibilità.

Il 4 agosto 1211 Innocenzo III inviava una bolla all'arcivescovo di Pisa, Lotario, autorizzandolo a sciogliere Roncelin dalla scomunica ed in questo lavoro presentiamo il documento nella sua versione originale così come contenuta negli archivi marsigliesi⁹.

L'esito effettivo del ritorno di Roncelin nell'ortodossia ecclesiastica, ossia ad essere monaco di San Vittore, fu che egli rimaneva sì Visconte di Marsiglia, ma non avrebbe potuto più prendere decisioni senza il consiglio del suo abate: era cioè un politico vincolato. Ai fini della ricostruzione del nostro discorso è fondamentale ricordare che il 12 luglio 1212 Roncelin cedette al monastero di San Vittore tutti diritti di signoria che egli possedeva su Marsiglia, sul suo porto, sul suo ter-

⁸ Dalla ricostituzione dei fatti presentata da V. L. BOURRILLY, *Essai sur l'histoire politique de la Commune de Marseille des origines a la victoire de Charles d'Anjou* in *Annales de la faculté des lettres d'Aix*, tome XII, 1919-1920, pp. 1-240, appare che lo svolgimento degli avvenimenti non fu poi così unicamente dettato dalla necessità di ritornare ad una vita politica casta, ma che le manovre del rivale di Ronceli, Hugues de Baux presso la corte pontificia furono molto pressanti. Cfr pp. 55-56.

⁹ Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille, Fondo San Vittore, 1 H 100 n° 486.

ritorio¹⁰. Pertanto l'abate di San Vittore di Marsiglia, che nel frattempo abbandonava questa sua carica, diventava a tutti gli effetti un esponente politico di primissimo piano di Marsiglia, quel Comune di Marsiglia con cui il Comune di Pisa aveva stipulato il trattato di pace nel 1209.

Per quanto la situazione marsigliese sarebbe cambiata nel giro di pochi anni, al 5 settembre 1215 l'abbazia di San Vittore di Marsiglia era a tutti gli effetti un alleato del Comune di Pisa, in quanto corappresentante di quel Comune di Marsiglia con cui il Comune toscano aveva stipulato un trattato di pace e per questo il podestà di Pisa non poteva non concedere la salvaguardia alla dipendenza del monastero i cui beni erano ubicati nel giudicato cagliaritano, anche se prossimi o, come si vedrà, coincidenti con gli immobili rivendicati dai cittadini pisani.

Si deve qui considerare che il primo atto ufficiale di Ubaldo quale podestà, risalente a poche settimane dalla sua elezione fu la ricezione del giuramento di fedeltà del vescovo di Massa Marittima al comune di Pisa il 22 aprile 1215¹¹. Un accordo talmente immediato da sembrare la logica conclusione di una trattativa condotta durante il semestre in cui, nel 1213, Ubaldo era stato podestà di Siena. Questo giuramento appare il primo tassello di quel programma di governo di largo respiro con cui Ubaldo deve avere inteso produrre e mantenere la politica di potenza di Pisa sia nell'ambito mediterraneo sia in Toscana. In questo contesto il successivo giuramento di fedeltà alla *Res Publica* pisana

¹⁰ Cfr. V. L. BOURRILLY, *Essai*, cit., pp. 58-60.

¹¹ Cfr. C. VIOLANTE, *Per la storia delle giurisdizioni vescovili e dei rapporti fra stato e chiesa nelle città italiane dei secoli XII e XIII. Vescovi e comune di Massa Marittima*, in «Studi storici», 19 (1910), pp. 261-327 (edizione di documenti), in particolare pp. 271-275. La storia di Massa Marittima è strettamente legata alle miniere d'argento, rame, pirite delle Colline Metallifere, sfruttate fin dalla prima età dei metalli e poi soprattutto in epoca etrusca e medievale. Determinante per il suo sviluppo fu il trasferimento da Populonia della sede vescovile forse già nel IX sec. e intorno alla sede del vescovo feudatario, il castello di Monteregio, crebbe la città. Tra XIII e XIV secolo si colloca il periodo di massimo splendore economico, politico, demografico e culturale della città che, grazie alle ricchezze dei bacini minerari, diventa Libero Comune (1225), raggiunge i 10.000 abitanti e batte moneta propria, il "grosso massetano".

che sarà imposto di prestare alla giudicessa Benedetta nel 1216 appare il secondo tassello a chiarire che la Sardegna era certamente parte di questo scenario, ma non ne costituiva l'unico obiettivo.

In conclusione la salvaguardia doveva essere concessa a Pietro, priore di San Saturno, perché doveva essere nota la volontà di Ubaldo Visconti di risolvere la questione dei beni cagliaritari. Era soprattutto una questione di prestigio della *Res Publica*: le sue sentenze si applicavano ovunque perché emesse in Pisa, pertanto andava posto ordine nel giudicato cagliaritano come se fosse il contado della repubblica di Pisa, ma ogni aspetto formale e giuridico doveva essere rispettato alla lettera¹².

¹² Dopo aver sconfitto militarmente sul campo al Frigido nel gennaio 1213 il giudice Guglielmo ed aver volutamente ritardato il ritorno a Pisa accettando nel secondo semestre dello stesso 1213 il prestigioso incarico di podestà di Siena, egli sembra aver atteso che fosse la cittadinanza ad offrirgli l'incarico di podestà. Infatti per tutto il 1214 furono i 4 consoli a guidare la città. La prima menzione di Ubaldo podestà di Pisa è del 29 marzo 1215 e la sua elezione risale proprio a quei giorni compresi fra il 21 e il 29 marzo, probabilmente in coincidenza con il nuovo anno dell'Incarnazione, il 25 marzo. I consoli Bolso del fu Pietro Albizzone (Casapieri), Gherardo 'Verchione' del fu Ebriaco (Ebriaci/da Parlascio), Ugo di Sigerio di Pancaldo Visconti, Ranieri del fu Benedetto di Vernaccio Sismondi, sono attestati fra il 31 maggio 1214 (cfr P. SANTINI, *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, Firenze 1895 (*Documenti di storia italiana pubblicati a cura della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Toscana e dell'Umbria*, X), n. XLII pp. 177-179) e il 21 marzo 1215 (cfr. Archivio di Stato di Pisa, Diplomatico R. Acq. Roncioni, 1215 marzo 21). I personaggi compaiono a fianco del nuovo podestà Ubaldo Visconti nelle lettere credenziali per il console Ranieri del fu Benedetto di Vernaccio Sismondi inviato come ambasciatore in Egitto: evidentemente si trattava del momento del passaggio dei poteri dai consoli al podestà e, dato il tipo di documento, si preferì inserire ambedue le magistrature. Cfr M. AMARI, *I diplomi arabi del R. Archivio di Firenze*, 2 voll., Firenze 1863-1867, 1a s., n. 24, pp. 81-82, 2a s., n. 23, p. 284. L'ascesa di Ubaldo Visconti rappresenta l'inizio del racconto della cronaca edita da E. CRISTIANI, *Gli avvenimenti pisani del periodo ugolesino in una cronaca inedita*, in «Bollettino Storico Pisano», XXVI (1957), pp. 49-104, e la seconda notizia dei *Fragmenta*, col. 643: ambedue le attribuiscono una durata triennale. Con Ubaldo Visconti comincia anche la lista dei «rectores Pisani Communis» – che termina con Stefano Rusticacci podestà del 1273 –, pubblicata da F. BONAINI, *Memoriale consulum et potestatum Pisanorum*, in «Archivio Storico Italiano», VI/2, Firenze 1845, pp. 635-643, verificabile sull'originale, conservato in Archivio di Stato di Pisa (in seguito ASP), Diplomatico, R. Acq. Roncioni, n. 159, 1214: la durata è qui di due anni, forse per un errore di trascrizione. Ringraziamo Enrica Salvatori per la puntuale cronologia degli avvenimenti e per l'elenco delle fonti.

Il documento del 5 settembre 1215 venne redatto dal podestà in *choro monasterii et ecclesie Sancti Michaelis de Burgo*, non lontano dall'abitazione familiare dei Visconti, posta presso la cappella di S. Filippo dei Visconti, ed in esso¹³ ufficialmente Ubaldo assicurava il priore Pietro contro qualsiasi azione del Comune di Pisa, ma, allo stesso tempo, specificava che tale assicurazione non avrebbe compromesso ciò che era di pertinenza di chi stava nel "castro novo" del Monte di Castro, non per conto del Comune ma a titolo privato; ancora, garantiva il monastero di San Saturno da azioni pubbliche e da parte di altri personaggi stanziati in particolare nel "castro novo Montis de Castro"¹⁴.

Pare chiaro che questi "privati" dovevano essere coloro i quali negli anni precedenti avevano vinto la causa contro il giudice Guglielmo; infine garantiva il monastero e le sue pertinenze in un territorio prossimo al Monte di Castro, dalle azioni giuridiche e fiscali portate avanti da chi, a nome di Pisa, già "censiva", cioè amministrava alcune aree

¹³ Un altro documento è redatto da Ubaldo *sub balatorio suprascripte potestatis et fratrum*, sempre col consiglio dei senatori, il 12 ottobre 1217: ASP, Dipl. Primaziale. Il documento è stato pubblicato da B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo» n° 41, 2001, pp.7-354, doc XVII. Il vicario Frangipane è citato il 5 luglio 1217 (Ibid.). Si riporta l'interpretazione del documento marsigliese da parte di Alberto Boscolo, che per primo lo vide (cfr. A. BOSCOLO, *L'abbazia di San Vittore*, cit., pp. 80-81), ma il nostro giudizio sull'esegesi dello studioso è decisamente negativo. L'impressione è che egli abbia letto il documento in modo superficiale e questo lo ha portato a esprimere giudizi non suffragati da alcuna fonte, come questo: "L'autorità del Pontefice sul Cagliaritano era, infatti, pressoché nulla e per di più l'alto clero della Sardegna si era schierato in gran parte a favore dei Visconti; di questa posizione gli ecclesiastici potevano avvantaggiarsi per portare a compimento il programma di rivendicazione delle loro terre passate ai monaci, per le quali non c'era stata mai una rinuncia definitiva e per le quali le aspirazioni non si erano mai sopite". Insomma, un quadro semplificato di tutto il contesto politico, istituzionale e sociale del rapporto Pisa – Sardegna di quegli anni, punteggiato da imprecisioni, generalizzazioni, forzature e conclusioni apodittiche, come quelle sulle reali intenzioni del priore Pietro.

¹⁴ Sfortunatamente una vistosa macchia di umidità ha reso illeggibile il punto in cui si specifica chi sono i personaggi stanziati nel castro, per cui quanto qui si presenta rimane in parte una deduzione che non è possibile precisare ulteriormente. Infatti, anche l'esame dall'originale del documento si è rivelato negativo, in quanto la macchia ha definitivamente rovinato il supporto e la scrittura.

del cagliaritano,

Le assicurazioni e le garanzie offerte da Ubaldo Visconti al monastero di San Saturno supportano l'ipotesi *ex post* che in qualche modo, che non conosciamo, dopo la morte di Guglielmo i personaggi che rivendicavano il rispetto dei loro diritti dovevano essersi sentiti abbastanza sicuri di potersi stanziare in quei terreni di cui avevano richiesto il possesso con la loro azione giuridica. E i terreni erano, evidentemente, oltre all'area portuale in cui già risiedevano, quelli che risalivano fino al Monte di Castro.

È chiaro, infatti, che il documento attesta che nell'estate del 1215, prima delle azioni promosse dal console pisano in Cagliari e successivamente dallo stesso Ubaldo come podestà, vi fosse un insediamento pisano nel Monte di Castro e che questo insediamento avesse già il nome di "castro" come lo si troverà nei documenti a partire dal 1217¹⁵, probabilmente un luogo rudimentalmente fortificato, ben diverso, per qualità e dimensioni, dal vero e proprio castello che il Comune di Pisa avrebbe eretto negli anni successivi, secondo un vero progetto urbanistico.

Se è vero che il documento del 5 settembre 1215 è una salvaguardia sia degli interessi del priore Pietro, sia di quelli dei cittadini pisani che si trovavano già lì, nel Monte di Castro, di non ledere i diritti da loro acquisiti o rivendicati, tuttavia, a ben vedere, la vera salvaguardia Ubaldo Visconti non la dà ai "particolari" (cittadini pisani e monastero di San Saturno), ma la dà al territorio in sé, a quel Monte di Castro che si ritiene ormai debba divenire parte integrante del demanio di Pisa, sia di diritto sia di fatto, utilizzando tutti i mezzi a disposizione, anche, come accadrà, la violenza.

¹⁵ Per il dibattito sulle origini del Castello di Castro è sempre opportuno cominciare da E. PUTZULU, *Il problema delle origini del Castellum Castris de Kallari*, in "Archivio Storico Sardo", XXX (1976), pp. 91-146. La nascita della città pisana è stata studiata con intelligenza e metodologie innovative da M. CADINU, *Urbanistica medievale in Sardegna*, Roma 2001.

§ 3 L'effetto del documento di salvaguardia: il giudicato cagliaritano sotto la protezione della Santa Sede

Non è dato sapere, allo stato attuale delle nostre conoscenze, come e perché il priore Pietro ritenne non più procrastinabile la stipulazione del documento di salvaguardia dei beni e diritti del monastero di San Saturno. È lecito supporre, però, alla luce della citata spedizione a Cagliari dei nunzi di cui dà notizia l'epistola di Innocenzo III del 26 novembre 1213 e agli stanziamenti sul Monte di Castro probabilmente in corso d'opera nel 1214 e 1215, che fossero prossime azioni da parte del Comune di Pisa per obbligare la giudicessa a ottemperare al dispositivo della sentenza. Quindi o per informazioni ottenute dall'abbazia madre o tramite il priorato vittorino di Sant'Andrea in Chinzica presente in Pisa il priore cagliaritano era in grado di essere avvisato in tempo reale su quello che sarebbe stato il momento giusto per rogare il documento di salvaguardia, il quale dovette essere soggetto ad un periodo di preparazione e contrattazione del testo, purtroppo non quantificabile, tra gli esperti giuristi del Comune e quelli dell'abbazia.

Una volta ottenuto il documento di salvaguardia vi è da chiedersi come il priore Pietro intendesse regolarsi con l'autorità del giudicato cagliaritano, visto che i giudici si erano sempre proposti come i patroni dell'ordine monastico fin dal suo primo insediamento, alla fine dell'XI secolo per la diffusione della Riforma. I modi potevano essere solo due:

- tenere segreto ai giudici il fatto di aver ottenuto dal podestà di Pisa il documento di salvaguardia e accontentarsi di aver privilegiato la difesa degli interessi del monastero aspettando semplicemente lo sviluppo degli eventi;
- informare i giudici Benedetta e Barisone (probabilmente il consiglio de *logu*) della avvenuta stipulazione del documento di salvaguardia, di per sé dimostrazione che il Comune di Pisa intendeva ottemperare a quella sentenza sui terreni contestati.

La seconda ipotesi pare essere la più probabile, sia perché non sembra proprio possibile un mancato allineamento del priorato con i suoi protettori – basti pensare che *donnu Petru priori de Sanctu Sa-*

durru figura come testimone nella carta volgare cagliaritana cosiddetta Solmi 17 (datata 8 marzo 1217) ad attestare la credibilità della sua figura all'interno della compagine giudiciale – sia perché, a nostro avviso, presuppongono la conoscenza di quel documento di salvaguardia i due atti successivi compiuti da Benedetta e Barisone: il giuramento di fedeltà a Innocenzo III effettuato il 18 novembre 1215¹⁶, appena due mesi e mezzo dopo la firma del documento di salvaguardia da parte del priore; e l'accordo fra i giudici e l'arcivescovo di Cagliari siglato nel gennaio 1216¹⁷, che disponeva la conferma di una serie di diritti all'arcivescovado di Cagliari, così come li aveva dati in godimento il giudice Orzocco Torchitorio nel 1074, diritti che, da quella data sarebbero dovuti essere pertinenti solamente all'arcivescovado.

Si tratta di due atti che pongono il giudicato di Cagliari completamente sotto l'ala protettiva della Santa Sede e forse non è scorretto dire che accettava di diritto e di fatto di costituire una pertinenza insulare del patrimonio di San Pietro¹⁸. Per l'importanza ai fini del nostro studio entrambi i documenti devono essere analizzati attentamente e consequenzialmente, poiché dotati di un legame forte fra le azioni in essi documentate.

Riguardo al primo atto, il giuramento di fedeltà al pontefice, va premesso che, come in altri casi di documentazione giudiciale, non si lavora su originali; il documento a disposizione è una copia del 1245, quindi eseguita trent'anni dopo gli avvenimenti cui si riferisce. Il do-

¹⁶ Innocenzo III, cit., doc. 143, pp. 149-151, 1215, 18 novembre.

¹⁷ Archivio Arcivescovile di Cagliari, *Liber Diversorum* A/1, ff. 102v.-103. Per l'esame del contesto cfr. sempre C. ZEDDA – R. PINNA, C. ZEDDA – R. PINNA, *La Carta del giudice cagliaritano Orzocco Torchitorio, prova dell'attuazione del progetto gregoriano di riorganizzazione della giurisdizione ecclesiastica della Sardegna*, n° 10 della Collana dell'“Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari”, Sassari 2009.

¹⁸ Si tratterebbe in questo caso della miglior prova a sostegno dell'indirizzo di studio che percorre da anni lo storico americano John C. Moore, che considera di poter assimilare la politica di Innocenzo III verso la Sardegna a quella da lui attuata verso l'Italia centrale. Cfr. J. C. MOORE, *Sardinia and the Papal State*, in *Innocent III. Vicar of Christ or Lord of the world?* Second, expanded edition, edited with an introduction by J. M. POWELL, Washington D.C. 1994.

cumento originale, come pure la richiesta di dispensa matrimoniale, era conservato sicuramente in un ben preciso “armadio vaticano” al quale farà riferimento in altre occasioni la giudicessa Benedetta. La dispensa non si è conservata, perché non ve n’era bisogno, avendo il pontefice automaticamente ratificato il matrimonio una volta che i due coniugi prestarono giuramento; quest’ultimo, invece, serviva e fu conservato.

Perché nel 1245 si sentì il bisogno di estrarre vari documenti da questo armadio e creare un dossier sulla situazione del giudicato cagliaritano del trentennio? L’ipotesi più probabile è che il giuramento facesse parte integrante dei documenti presentati per la causa intentata negli anni Venti del Duecento dalla giudicessa Benedetta e da altre istituzioni del giudicato, quali l’arcivescovado di Cagliari, il capitolo di Santa Maria di Cluso, il priorato vittorino di San Saturno, per la proprietà del territorio su cui era stato edificato il pisano castello di Castro. Con ogni probabilità la causa fu intentata tra la fine del 1224 e il giugno 1226, periodo in cui la giudicessa Benedetta riprese saldamente il governo del giudicato di Cagliari dopo la morte di Lamberto Visconti e prima del ritorno del podestà di Pisa, Ubaldo Visconti.

Questa causa è documentata, nel suo atto finale, da una bolla di Innocenzo IV del 4 luglio 1246 che confermava la sentenza emessa già venti anni prima, nel 1226, dal legato Goffredo dei Prefetti vescovo di Betlemme¹⁹. Questa bolla è come se rappresentasse la conclusione di una sorta di processo di appello per risolvere il quale si può dedurre che la cancelleria vaticana - che negli anni Quaranta del XIII secolo si trovava a Lione per la nota contrapposizione tra Innocenzo IV e l’imperatore Federico II - si era fatta inviare da Roma tutte le copie degli atti per avere un’idea chiara di ciò che era successo nel giudicato cagliaritano trent’anni prima, tra cui appunto anche il giuramento.

Il contesto in cui nacque la necessità di prestare il giuramento di fedeltà al pontefice è riassunto dagli stessi giudici nella *narratio* del documento ed è utile riportarla perché consente di comprendere appieno

¹⁹ Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille, Fondo san Vittore, 1 – H 122, 600.

che furono i giudici a richiederlo e non il pontefice:²⁰

“Suscepimus enim misericordiam Dei nostri a nobis humiliter petitam et a vobis misericorditer transmissam in medio templi sui, in quo et iuxta mandatum vestrum venerabili patri nostro archiepiscopo Kalaritano pro vobis et Ecclesia Romana fidelitatis iuramenta, secundum formam capitularis vestri in eiusdem archiepiscopi litteris interclusi exhibuimus”.

I giudici, dunque, avevano la necessità di richiedere (*petitam*) la misericordia divina e riconoscevano ufficialmente all'arcivescovo Ricco il ruolo di padre. Era ormai lontano il tempo in cui, in fondo appena nove anni prima, lo stesso Ricco aveva chiesto a Innocenzo III di poter abbandonare la cattedra cagliaritano. Ora Ricco era diventato un *pater* che curava, consigliava, orientava la politica dei giudici e che in questo caso, presentava la lettera contenente la modalità del giuramento che i giudici avrebbero dovuto espletare. Infatti, la coppia giudiciale prestò il suo giuramento davanti all'arcivescovo nel palazzo arcivescovile di quest'ultimo: un luogo che consentiva di interpretare simbolicamente l'atto come espletato effettivamente davanti al papa di cui l'arcivescovo era il diretto rappresentante.

Il giuramento doveva avere la più solenne pubblicità ed è per questo che vi parteciparono tutte le più alte autorità religiose e laiche del giudicato ed anche i rappresentanti di quel comune pisano²¹ che era il destinatario subliminale dell'intera operazione culminata nel giuramento²².

²⁰ Innocenzo III aveva iniziato a richiedere il giuramento a Guglielmo di Massa fin dal 1203 ed il giudice aveva sempre evitato di prestarlo. Sul trono da ormai un anno e mezzo, è evidente che anche per Benedetta e Barisone il giuramento di fedeltà al pontefice non aveva certo assunto per loro una valenza primaria.

²¹ Questi, secondo l'ipotesi di Mauro Ronzani, furono Bandino e Ildebrandino Visconti, ipotizzabili come i consoli del mare, cfr. M. RONZANI, *Pisa nell'età di Federico II*, in *Politica e cultura nell'età di Federico II*, a cura di S. GENSINI, Pisa 1986, pp. 135-136.

²² I personaggi presenti al giuramento sono elencati istituzione per istituzione, in quest'ordine:

Anche per il secondo atto, l'accordo sui diritti territoriali dell'arcivescovo di Cagliari, non si possiede l'originale, anzi, nel suo caso la situazione è anche più complessa, perché si tratta di un documento conservato nell'archivio arcivescovile di Cagliari in un'unica copia manoscritta dei decenni centrali del Quattrocento²³.

L'oggetto principale della carta del gennaio 1216, stipulata tra i giudici Benedetta e Barisone e l'arcivescovo di Cagliari, Ricco, fu costituito dalla definizione e delimitazione, molto dettagliata delle competenze giurisdizionali tra potere civile e potere ecclesiastico esercitate nella *villa de panilio*, cioè nello spazio urbano arcivescovile.

Si stabilì di comune accordo che l'arcivescovo poteva tornare a godere di tutti gli antichi diritti a lui pertinenti (nonché di nuovi) e tra questi è legittimo ritenere fossero ricompresi gli introiti fiscali, probabilmente soggetti ad incameramento da parte del potere giudiciale per un certo periodo, si può supporre il decennio 1196-1206, in cui si ebbe la massima espansione del giudice Guglielmo nell'isola, come sembra testimoniare l'aspra contrapposizione verificatasi tra questo giudice e

Per primi i rappresentanti del potere spirituale nel giudicato. Questi sono, nell'ordine, Giovanni, arcipresbitero di Santa Maria di Cluso (significativamente inserito per primo, a ribadire l'importanza di questo personaggio, subito dopo l'arcivescovo cagliaritano); Domenico, diacono e canonico di Santa Cecilia; Mariano Saltizzo, sacerdote e camerlengo dell'arcivescovado cagliaritano (il ministro del tesoro arcivescovile, deve far riflettere la sua presenza); Mariano Scartello, sacerdote. Seguono i rappresentanti del potere temporale nel giudicato (di cui si perderanno le tracce dopo l'arrivo di Ubaldo). Questi sono Costantino de Sigillo, probabilmente il portatore del sigillo del giudicato, Pietro e Mariano Manca, forse rappresentanti della *Corona de Logu*, Obizzino Corso, marchese, non esattamente un rappresentante del giudicato ma parente della giudicessa e rappresentante del marchesato di Massa, Pisano legista, un esperto di leggi, non si sa bene se dell'*entourage* giudiciale o di quello pisano, Lerro e Maurino ed Enrico Psite, dei quali non è indicata la carica. Infine, fondamentali, i rappresentanti del comune pisano, vale a dire Bandino e Ildebrandino Visconti, "pisani", che dovrebbero essere intesi come i probabili consoli di Pisa e, con maggior precisione, i consoli del mare, come ipotizzato da Ronzani. Questi ritiene che il console pisano ricordato dalla giudicessa Benedetta nella sua lettera a Onorio III del 1217, sia uno dei due consoli del mare presenti nel documento di sottomissione del vescovo di Massa Marittima a Pisa, del 22 aprile 1215.

²³ Per tutto ciò che riguarda le modalità di trasmissione della carta del 1216, il suo inserimento in quello che abbiamo chiamato il "dossier dell'arcivescovo Gioannello" rimandiamo a C. ZEDDA – R. PINNA, *La Carta*, cit.

l'arcivescovo Ricco²⁴.

Con la regolarizzazione dei rapporti tra potere giudiciale e arcivescovado il riallineamento del giudicato cagliaritano come stato vassallo del patrimonio di San Pietro appare concluso e perfettamente cogente. Eppure la lettera di Benedetta ad Onorio del marzo 1217 dimostra che non funzionò e tutto sembra proprio a causa della fragilità dell'istituzione verticistica del potere giudiciale: l'errore della "testa" non era in alcun modo sanabile dal "corpo".

§ 4 La risposta del comune di Pisa: l'estorsione della cessione del Monte di Castro

Una lettera di Innocenzo III, datata tra il 18 novembre 1215 e il 22 febbraio 1216, attesta che il giuramento effettuato era avvenuto con piena soddisfazione del pontefice che poteva affermare con orgoglio che il giudicato di Cagliari, insieme a tutta la Sardegna spettava alla Chiesa romana²⁵.

Poi, avvenne quello che può essere definito il vero e proprio colpo di mano pisano che è e resta di difficile interpretazione. Si tratta del giuramento di fedeltà della giudicessa Benedetta al Comune di Pisa, seguito dalla cessione del monte di Castro allo stesso Comune.

Che il tutto avvenne entro il 16 luglio 1216, data della morte di Innocenzo III, e non dopo è dimostrato dal fatto che il papa seppe del fatto e la sua reazione, a pochi giorni dalla sua morte, fu ferma e poco conciliante, come si deduce dal suo epistolario. Egli scomunicò il podestà di Pisa e tutti coloro che lo avevano aiutato nell'impresa e, se-

²⁴ Cfr. *Innocenzo III*, cit. doc. 74 (1206 marzo 1), pp. 80-90. Ricco aveva chiesto a Innocenzo III di poter abbandonare il suo incarico di arcivescovo di Cagliari ma il pontefice, respingendo le dimissioni, ricordava a Ricco che le sue motivazioni non dovevano includere la possibilità che l'arcivescovo avesse subito delle persecuzioni per mano laica. Un anno dopo sarebbe stato invece Innocenzo III a minacciare di sospendere Ricco dalla carica arcivescovile, se non avesse motivato il suo assenso alla consumazione del matrimonio fra Preziosa, moglie di Guglielmo di Massa, e il giudice di Arborea, Ugo di Bas, cfr. *Innocenzo III*, cit., doc. 115 (1207 ottobre 27), pp. 125-126.

²⁵ Cfr. *Innocenzo III*, cit., doc 145, p. 152.

condo Sanna, arrivò a privare la sede arcivescovile dei privilegi che esercitava sull'isola²⁶.

I rapporti del papa con la città pisana ed il suo podestà erano peggiorati anche perché non più mediati dal suo uomo di fiducia, l'arcivescovo Lotario, morto a Roma nei primi mesi del 1216, durante l'assise del Quarto Concilio Lateranense²⁷. Approfittando della morte del papa, e a dimostrazione dei trecentosessanta gradi con cui stava costruendo la sua strategia complessiva, Ubaldo Visconti cercò di insediare un arcivescovo a lui fedele, in modo da avere la città compatta attorno a lui e alla sua politica. Per quanto la nomina fosse canonica, il candidato prescelto, il canonico Ildebrandino, era da considerare vicinissimo al podestà in carica per aver ricoperto in precedenza l'ufficio di rettore di San Filippo dei Visconti²⁸. L'operazione non riuscì perché nel dicembre 1216, il nuovo papa Onorio III non ratificò la nomina.

Il giuramento di fedeltà di Benedetta al Comune di Pisa, effettuato nelle mani del console dei Pisani e avvenuto durante la prima metà del 1216, fu un atto di destrutturazione fortissima per l'assetto del giudicato cagliaritano. Esso fu possibile grazie all'azione pressante condotta dal console pisano nel giudicato con molte adulazioni e persuasioni, con tante insistenze e ai limiti della violenza perché Benedetta parla espressamente di molte minacce.

La concessione del colle di Montis de Castro costituì l'inizio del conflitto giuridico per la proprietà del Monte ed è la lettera scritta dalla giudicessa Benedetta ad Onorio III²⁹ che chiarisce al meglio la mo-

²⁶ Cfr. *Innocenzo III*, cit., introduzione p. LXVII.

²⁷ G. DELL'AMICO, *Tra politica e pastorale. I trentacinque anni dell'arcivescovo Vitale nella diocesi di Pisa (1217-1252)*, in "Reti Medievali Rivista", IX – 2008, p. 2 note 7-8.

²⁸ M RONZANI, *Pisa*, cit., p. 137.

²⁹ ASAV, *Registri Vaticani*, Volume 9, Onorio III, CCCCLXXIX, ff. 115-116, (Cagliari) 1217. La trascrizione presa come abituale punto di riferimento dagli studiosi è quella di P. TOLA, *CDS*, doc. XXXV, pp. 329-331. Tola, tuttavia, non ha trascritto il testo dall'originale vaticano ma avverte di aver preso la sua trascrizione da un'altra precedente, ad opera di Odorico Rinaldi, cfr. *Annales Ecclesiastici continuatio* C. BARONIUS, O. RAYNALDI, G. LADERCHI, Romae, excudebat

dalità estorsiva con cui avvenne questa concessione che costituisce il fulcro del problema di legittimità del passaggio del suolo su cui poi si sviluppò immediatamente l'iniziativa urbanistica comunale pisana.

L'epistola di Benedetta di Massa a Onorio III è senza data. Questa potrebbe essere supposta dal confronto con le epistole che la precedono e la seguono, dato che esse sono registrate secondo una sequenza cronologicamente ordinata. Infatti, le tre lettere precedenti all'epistola di Benedetta, indirizzate rispettivamente al vescovo bigorritano (Francia)³⁰, al vescovo di Padova e al vescovo boianese³¹, sono datate nell'ordine: V kalendas julii, VI kalendas julii e IX kalendas julii. Il documento successivo alla lettera di Benedetta, un'epistola indirizzata al priore e al convento di Camaldoli, è datato Anagni X kalendas julii. Tutte le epistole partono da Anagni. L'epistola di Benedetta sembrerebbe dunque registrata fra il 9 e il 10 luglio e, quindi effettivamente redatta intorno alla prima decade del luglio 1217.

In realtà, il fatto che la lettera sia conservata senza data tra quelle dell'8 e 9 luglio non significa molto. Ad esempio, due Carte relative alla Sardegna, quella in caratteri greci e una riferentesi al giudice Guglielmo di Massa, sono conservate nel fondo San Vittore dell'archivio di Marsiglia sotto la datazione 1165, quindi una postdatata di 70 anni e l'altra anticipata di 30. È sempre meglio verificare il contenuto del testo originale dei documenti e non solo la loro posizione.

Diventa allora molto più pertinente una datazione non successiva al febbraio 1217, perché con l'epistola del 9 marzo 1217 al vescovo di Ostia Onorio III dimostrò di essere perfettamente al corrente di quanto

Mascardus 1646, Volume 13, ab anno 1198 usque ab anno 1254, anno 1217, n° 90, pp. 275-276. Per la lettura di questa trascrizione, l'unica effettuata dal Registro di Onorio III prima di quella che si propone in questo studio, ringraziamo la splendida collaborazione del personale della Biblioteca Vallicelliana di Roma. In Appendice, la nuova trascrizione della lettera è messa a confronto con la vecchia, nelle note, in modo da evidenziare e correggere le diverse differenze.

³⁰ La Bigorre corrispondeva grosso modo nel medioevo alla odierna diocesi di Tarbes – Lourdes.

³¹ Bojano, oggi diocesi di Campobasso in Molise.

successo in Sardegna tanto da affidare al futuro Gregorio IX la missione impossibile di far richiamare dal podestà e dal popolo di Pisa l'esercito che "infestava" la Sardegna:

"Hugoni hostiensi episcopo a s. legato ut praecipiat potestati et populo pisanensi, qui super facto Sardiniae iuravit stare mandatis apostolicis ut a Sardinia, quae spectat ad ius B. Petri revocent exercitum, nec illam aliquo modo infestent"³².

Il *facto Sardiniae* era già avvenuto ed è a nostro avviso difficile negare che gran parte delle notizie furono fornite al papa proprio dalla lettera di Benedetta, la quale lettera risulta spedita furtivamente, in quanto la giudicessa scrisse di essere circondata dai suoi crudeli nemici.

Fondamentale sottolineare, inoltre, quella che potrebbe apparire un'ovvietà: che la lettera fu scritta dalla sola Benedetta, la quale nel contenuto si pose al centro dell'azione giuridica e politica senza assegnare alcuna importanza a suo marito, Barisone, vissuto alla stregua di principe consorte. E ad ogni modo Benedetta al momento dell'intronizzazione come giudicessa di Cagliari non era ancora sposata con Barisone, che prese il titolo di giudice di Cagliari, senza acquisirne i poteri, solo successivamente.

Onorio III venne dunque a conoscere la ricostruzione cronologica lineare degli avvenimenti svoltisi tra il 1214 e il 1217. Dopo la morte del giudice Guglielmo, il clero e il popolo si riunirono in assemblea. Secondo "more solito" la *Corona de logu* confermò Benedetta nel giudicato secondo il diritto ereditario che a lei spettava. Benedetta ricevette così dall'arcivescovo di Cagliari, "signore suo", il bastone regale che era segno della conferma nel regno.

Va sottolineato quanto non fosse un'aggiunta accessoria ricordare

³² *Regesta Honorii papae III*, a cura di P. PRESUTTI, Roma 1888-1895, I, n. 377, 9 marzo 1217. Cfr. anche P. TOLA, *CDS*, doc. XXXVI, p. 331. Un breve regesto si trova anche in D. SCANO *Codice diplomatico delle relazioni tra la Santa Sede e la Sardegna*, Cagliari 1940-4, doc. LI, p. 36.

ad Onorio III i particolari dell'incoronazione, né ricordare che l'arcivescovo cagliaritano fosse il "suo signore", in quanto rappresentante del papa, a cui tutti i giudici dovevano obbedienza e riconoscimento del loro potere. Benedetta ricordava cioè ad Onorio III di aver fatto tutto quanto doveva secondo i dettami della Santa Sede, per cui lei era in "regola" e il pontefice doveva aiutarla e proteggerla.

Alla cerimonia di intronizzazione furono presenti i suffraganei dell'arcivescovo di Cagliari e i *mayorales*, i quali, tutti insieme, diedero il loro consenso all'incoronazione. Benedetta pronunciò davanti a tutti il suo giuramento di non alienare né diminuire il regno, di non donare alcun castello né fare patto o società con estranei al giudicato senza il consenso dell'arcivescovo e dei vescovi e dei *mayorales*. Dopo breve tempo dalla intronizzazione, preso consiglio con i suoi *mayorales*, Benedetta sposò Barisone, figlio del fu Pietro, giudice d'Arborea. Il matrimonio, scrisse Benedetta, fu celebrato per far cessare le molte e lunghe guerre risalenti ai rispettivi genitori; una finzione retorica ad uso del pontefice, dal momento che il matrimonio serviva a confermare l'unione dei due giudicati. Il matrimonio era valido perché vi era una dispensa, rilasciata dal predecessore di Onorio III, cioè Innocenzo III, per mano dell'arcivescovo cagliaritano, per i matrimoni sui legami oltre il quarto e quinto grado, come prescrivevano le disposizioni canoniche, tra cui quelle che lo stesso Innocenzo III aveva presentato al Concilio Lateranense, che stabilivano che il matrimonio fosse valido a partire dal quarto grado di consanguineità³³.

Ritornava dunque ancora una volta il *leit motiv* scelto da Benedetta come filo conduttore della lettera, ossia mostrare al pontefice un percorso di estremo rispetto per le disposizioni della Santa Sede in ogni decisione da lei presa.

Dopo gli avvenimenti sopra riportati, Benedetta e il marito Barisone prestarono il loro giuramento di fedeltà (18 novembre 1215), come

³³ Cfr. J. C. MOORE, *Pope Innocent III. (1160/61 - 1216). To Root Up and to Plant*, chapter nine, *council and crusade (1215)*, in particolare pp. 237-239, per i canoni 50, 51 e 52.

il pontefice avrebbe potuto verificare in una carta bollata spedita per mezzo di un nunzio a Innocenzo III e che, come scrisse Benedetta, avrebbe dovuto trovarsi in un armadio della Chiesa Romana, a disposizione del nuovo pontefice. Anche l'aggiunta di questo particolare non deve essere ritenuto accessorio: Benedetta si garantiva contro ogni fraintendimento, era cosciente e informata di tutti i passaggi formali attraverso i quali lei riteneva di aver diritto a una immediata e forte protezione da parte del pontefice e, come la giudicessa aveva utilizzato grande minuziosità nell'eseguire i suoi doveri, evidentemente sperava che il pontefice facesse altrettanto con lei, facendo seguire i fatti alle parole. Questo perché, in seguito a questi avvenimenti era arrivata la catastrofe.

Le vivide parole della giudicessa rappresentarono l'iniziativa del console dei pisani con molti uomini al suo seguito che porta minacce e terrore. Non sappiamo dove avvenne questo drammatico faccia a faccia: a Santa Igia? nel Castro Novo Montis de Castro? nel porto di Bagnaria? in un palazzo giudiciale esterno? Quello che si evince dal racconto è una situazione di evidente minorità soprattutto di fedeli servitori rispetto al numero di militari cui si accompagnò il console³⁴.

Il console (di cui ignoriamo il nome), con molte adulazioni, persuasioni e insistenze, le quali Benedetta non poté esprimere a parole, costrinse la giudicessa e suo marito, senza l'assistenza e la volontà dei

³⁴ Come visto precedentemente, Mauro Ronzani ritiene che il console pisano ricordato dalla giudicessa sia uno dei due consoli del mare presenti nel documento di sottomissione del vescovo di Massa Marittima a Pisa, del 22 aprile 1215. M. RONZANI, *Pisa*, cit., pp. 135-136. Il documento è stato pubblicato da G. VOLPE, *Per la storia delle giurisdizioni vescovili e dei rapporti fra stato e chiesa nelle città italiane dei secoli XII e XIII. Vescovi e comune di Massa Marittima*, in «Studi storici», 19 (1910), pp. 261-327 (edizione di documenti). Sempre Ronzani rileva a proposito dei *consules maris*: “è interessante osservare che il Breve Communis del 1286 [ma ormai datato con certezza al 1287] tramanda il ricordo di un certo “privilegium” accordato ad essi appunto “ab Ubaldo olim Pisanorum potestate”. Se, come è probabile, tale concessione avvenne durante la prima delle tre esperienze di governo podestarile del Visconti, essa illuminerebbe di nuova luce un passo, sin qui d'interpretazione incerta, della famosa lettera indirizzata nel corso del 1217 da Benedetta di Cagliari al successore di Innocenzo III (Onorio III Savelli)”. Cfr. M. RONZANI, *Pisa*, cit., p. 136.

sudditi “*terrae meae*”, a giurare perpetua fedeltà al comune di Pisa³⁵.

A questo punto, come se fossero dei veri e propri vassalli del comune pisano, Benedetta e Barisone ricevettero l’investitura del giudicato da parte del console, in nome del podestà di Pisa Ubaldo Visconti: il console fece prendere in loro mano lo stendardo di Pisa (in contrapposizione al baculo preso in mano durante la prima incoronazione) quale segno della nuova investitura.

Come la giudicessa cercò di spiegare, tale investitura doveva considerarsi “*fatua*”, perché al momento del giuramento ella non stava agendo con la convinzione che quell’atto fosse valido e giusto e questo è da interpretarsi come il principale messaggio che ella, con questa lettera, volle dare al pontefice per scusarsi di averlo compiuto.

Il danno non era ancora compiuto: dimentica del primo giuramento e inconscia della gravità di quanto stava per fare, Benedetta, insieme a Barisone, donò, su ferma richiesta del console, “un certo colle” con le sue pertinenze ai Pisani. Qui, subito dopo, i pisani edificarono un munitissimo castello, in danno e occupazione non solo della terra cagliaritana ma di tutta la Sardegna.

Il colle del Montis de Castro fu dunque estorto, ma secondo una prassi ufficiale, dove niente fu lasciato al caso: prima il giuramento di fedeltà al Comune di Pisa dell’autorità padrona del colle, la giudicessa; dopo la concessione del colle, eseguita dalla corretta neocittadina pisana ad ottemperanza delle sentenze emesse dal Comune della sua nuova città!

Tuttavia la differenza, rispetto a quello che poteva essere stata la sentenza è notevolissima: non furono i cittadini pisani privati, gli eventuali soci della antica *societas kallaretana*, a essere soddisfatti. Con l’elegante *escamotage* giuridico della cessione dalla massima autorità giudiciale alla massima autorità del Comune di Pisa, Ubaldo Visconti ottenne salva la demanialità del colle e questo poté consentirgli

³⁵ Per inciso va notato come la figura di Barisone continui ad essere necessaria, in quanto consorte della giudicessa, ma tutto sommato accidentale: il giuramento lo prestarono entrambi ma Benedetta tenne a precisare al pontefice che si riferiva alla “*terra mia*” e non “*nostra*”.

di procedere con il piano urbanistico del nuovo insediamento. Resta il problema, allo stato delle nostre conoscenze attuali irrisolto, di come effettivamente fu gestita l'operazione finanziaria della fondazione ed edificazione del quartiere di Castel di Castro. A questo riguardo possiamo ipotizzare due possibilità³⁶:

- fu gestita in toto dal Comune di Pisa;
- fu scaricata in toto sulle finanze del giudicato cagliaritano che avrebbe fornito denaro, materiale da costruzione e manodopera e a questo fu funzionale l'allestimento del *maximu exercitu* pisano.

È lo stesso racconto che la giudicessa sottopose al pontefice che fa propendere decisamente per la seconda ipotesi. Il podestà di Pisa con un grande esercito entrò in Sardegna, cioè la invase. Da subito inflisse molti danni alla giudicessa e agli uomini della sua terra, sia religiosi che laici, cioè sia ai *mayorales* che al clero, alto e basso. Ogni giorno, dal suo arrivo il podestà offese l'onore della giudicessa e di suo marito, da intendersi nell'impadronirsi delle loro prerogative di potere, come scrisse chiaramente la giudicessa:

“et introitus portus per omnia sibi vendicavit et vendicat et homines terre mee nobiles etiam capiendo atque incarcerando, me ac viro meo invitis, iudicium sibi regis et dominum violenter usurpavit tamquam sit dominus terre naturalis et iudex”.

Ciò che fece Ubaldo Visconti, insomma fu proprio usurpare con la violenza le prerogative istituzionali, giuridiche e soprattutto economiche della giudicessa, perché in quanto ormai vassalla del Comune la sua autorità era inferiore a quella del podestà della città. Avocando a sé il controllo dei pedaggi dei porti e delle strade e incamerandone i profitti, aumentando nella misura descritta la pressione anche fisica sui *mayorales* del giudicato l'obiettivo che il podestà intese raggiungere fu anche quello di far perdere credibilità all'autorità della giudi-

³⁶ Cfr. R. PINNA, *Santa Igia. La città del giudice Guglielmo*, Cagliari 2010, pp.192-193.

cessa, incapace di difendere i propri sudditi presso il nuovo padrone. In conclusione il comportamento di Ubaldo si configurò proprio come quello del *dominus terre naturalis et iudex*. L'estorsione era compiuta non solo relativamente al monte di Castro, bensì a tutto il giudicato³⁷.

§ 5 La risposta politica della giudicessa Benedetta: la lettera al papa Onorio III con la richiesta d'aiuto

Benedetta non scrisse al papa solamente per raccontargli le sue sventure, scrisse soprattutto per cercare una soluzione e questa soluzione la doveva trovare la Santa Sede, alla quale la giudicessa si era affidata totalmente per essere protetta dai suoi avversari, quella Santa Sede dalla quale si era allontanata, nel 1216, quando si trovò di fatto costretta a giurare fedeltà a Pisa. Quella Santa Sede alla quale Benedetta e Barisone tornavano come pecorelle all'ovile con la loro "lacrimabile voce".

Si deve osservare che dal tono e dallo stile usati, la lettera non sembra davvero redatta da uno scrivano di corte, anche sotto suggerimento del mittente. Al contrario, proprio la scelta di alcuni termini stilistici e lessicali - l'uso della prima persona singolare, espressioni come "mollis puella", il ricorso alla narrazione di fatti personali, il generale tono informale - fanno propendere per una lettera scritta personalmente dalla giudicessa senza particolari rielaborazioni stilistiche. Questo porterebbe a una riflessione che esula dall'oggetto di questo studio ma di cui sarebbe bene non dimenticare l'approfondimento, quale la modalità di formazione intellettuale dei giudici e giudicesse aspiranti eredi al trono, sicuramente pari a quella delle classi aristocratiche dell'epoca, il che comporta l'esistenza di un sistema di istruzione quantomeno

³⁷ Resta irrisolta la domanda posta alla fine del paragrafo precedente: come fu possibile un simile errore della "testa" del giudicato? Perché Benedetta non fu in grado di respingere gli "assalti" del console? Qui non abbiamo alcuna risposta se non congetturale: quella di ipotizzare uno stato di prostrazione fisica tale da indurre uno stato di grande debolezza che non consentì un controllo completo della propria capacità di intendere e di volere. Dalla lucidità con cui fu redatto il contenuto della lettera ad Onorio III da parte della giudicessa Benedetta sembra proprio che lei si ritenesse la prima responsabile della situazione verificatasi.

rapportato con quello in vigore nelle principali città della penisola italiana del quale non si è mai fatto il minimo cenno.

Esprese le proprie scuse, richiese la benignità del pontefice e riconfermata la piena fedeltà verso di lui, Benedetta propose a Onorio come superare il momento difficile che il giudicato e l'isola intera stavano subendo. Innanzitutto la giudicessa ricordò al pontefice di confidare in lui allo stesso modo di quanto aveva confidato nel suo predecessore, Innocenzo III. Si tratta di un altro messaggio implicito che viene lanciato per non far diminuire nel proprio referente la grande determinazione che questi dovrà investire nel progetto di recupero del giudicato. Concretamente Benedetta e Barisone chiesero di avere licenza di stringere un patto col giudice di Torres o coi genovesi o, ancora, con altri personaggi non direttamente legati alle vicende sarde - *cum alia gente extranea* - affinché i giudici, sciolti dal sacramento di giuramento con il Comune di Pisa, potessero liberarsi dell'iniquo giogo al quale si trovavano legati.

Il giuramento, infatti, era ritenuto ingiusto proprio perché estorto in una situazione in cui i giudici non poterono difendersi in qualunque modo dall'iniziativa del console pisano. Ora, invece, in base a quel giuramento estorto, i Pisani potevano spadroneggiare nel giudicato, insultando il suo onore e attribuendosi le sue prerogative, mentre dal castello appena costruito potevano estendere la loro azione non solo al giudicato cagliaritano ma in modo violento a tutta l'isola. L'insolenza dei Pisani era ormai arrivata a tal punto che per quanto riguardava gli affari sardi essi non intendevano riconoscere un legato pontificio né altro nunzio che non fosse pisano.

Per questi motivi Benedetta chiese al pontefice di inviare in Sardegna un nunzio della Santa Sede onesto e discreto, sdegnoso dell'avarizia e amante di carità e giustizia, il quale potesse vedere di persona cosa accadeva nell'isola e indagasse nei giusti modi, così da verificare quale fosse la verità dei fatti, con la speranza che questo nunzio potesse accedere in tranquillità nei luoghi e nelle terre sarde e che potesse riferire celermente al pontefice.

Difatti, come ammetteva Benedetta, non era possibile inviare al

pontefice un nunzio di fiducia perché gli riferisse nei particolari lo stato delle cose e anche la lettera la giudicessa la inviava furtivamente e in modo totalmente segreto. Così, alla fine, Benedetta non poteva che affidarsi totalmente a Onorio, inviandogli la sua supplica e pregandolo di usare estrema discrezione anche nel risponderle, di modo che nulla di quanto da lei scritto potesse pervenire alle orecchie pisane, dal momento che ella non poteva sfuggire al loro controllo, circondata com'era dalla loro crudele e ostile mano.

Il risultato della lettera fu quello che la giudicessa si attendeva. Onorio III, con tutti gli elementi di conoscenza puntigliosamente messi a sua disposizione da Benedetta, non si tirò davvero indietro e, pur conscio del fatto di trovarsi di fronte a una missione quasi impossibile, avviò una politica a tutto campo in favore dei giudici cagliaritani e, naturalmente, a protezione del *patrimonium sancti Petri*, cioè la Sardegna. Gli interventi onoriani furono veramente tanti e immediati.

Innanzitutto l'incarico ispettivo dato a Ugolino di Ostia il 9 marzo 1217 nei confronti del podestà di Pisa per distogliere l'esercito pisano dalla Sardegna³⁸; quindi la non approvazione della elezione del canonico Ildebrandino alla cattedra arcivescovile di Pisa proprio perché Ildebrandino era chiaramente legato ad Ubaldo Visconti³⁹ e la disposizione di una ispezione a Pisa il 7 marzo 1217 e il non avvallo di tale elezione; ancora, le diverse iniziative presso il clero pisano⁴⁰; la nomina di Vitale ad arcivescovo di Pisa; infine, la scomunica di Ubaldo Visconti e dei numerosissimi pisani che avevano partecipato

³⁸ ASAV, *Registri Vaticani*, Volume 9 (Honorii III), CCCXI, f. 104, Laterano 1217. Onorio III ricorda all'arcivescovo pisano di aver inviato il vescovo di Ostia per celebrare un concilio in Tuscia e di favorire e aiutare detto vescovo per quanto questi disporrà. Il documento non si trova incluso in D. SCANO, *Codice diplomatico*, cit.

³⁹ La delegazione è attestata in Archivio Capitolare di Pisa, *Diplomatico*, n. 837; cfr. M. RONZANI, *Pisa*, cit., pp. 137-138.

⁴⁰ ASAV, *Registri Vaticani*, Volume 9 (Honorii III) DXCIII, f. 149, Ferentino 1217, VII kalendas septembris. Onorio III ricorda all'arcivescovo pisano le disposizioni che aveva dato precedentemente attraverso le sue lettere e ricorda che alla Santa Sede e ai suoi rappresentanti si deve dare la dovuta obbedienza. Anche questo documento non si trova incluso in D. SCANO, *Codice diplomatico*, cit.

all'invasione del cagliaritano⁴¹;

Furono decisioni di importanza cruciale, prese tutte con una consequenzialità direttamente legata ad un avvenimento recente, non certo ad uno lasciato decantare per qualche tempo, che indicavano una presa di posizione fermissima nei confronti di una città come Pisa che era stata per tutto il XII secolo un punto di riferimento per il papato.

Certo non tutte furono fortunate a cominciare proprio dalla scelta di Vitale come arcivescovo, più vicino al Visconti che alla Santa Sede. Nel 1223, cinque anni dopo la sua elezione ad arcivescovo, Vitale fu rimproverato aspramente da papa Onorio III, che gli rinfacciò di non aver fatto come gli aveva chiesto, una volta eletto al soglio arcivescovile⁴². E per continuare si deve registrare anche l'ammorbidente di

⁴¹ ASAV, *Registri Vaticani*, Volume 10 (Honorii III), CXIX, ff. 26-26 v. "Archiepiscopo pisano. Consules popolisque pisanus Dei et apostolice sedis indignationem et iram pedibus et manibus sibi videntibus arcescere qui tot commonitionibus et comminationibus omnino contemptis Ubaldum et alios cives suos ab impugnatione Sardinie revocare contempniunt quin immo sicut per operum exhibitionem ostendunt eam per illorum manus // manifeste impugnant quamquam igitur merita eorum non exigant quod ipsos moneamur ut filios sibi potius persequamur ut manifestos ecclesie inimicos ne tamen excusandi se vel nos aliquatenus incusandi eis materia relinquatur ecce adhuc surdis auribus comonitiones et comminationes apostolicas intonamus nostris eis districte litteris precipiendo monentes quam prefatum Ubaldum ac alios cives eorum iuxta quod eis alias dedimus in mandatis ab impugnatione predictae terre per exterminium domorum ac pertinentiarum quas in eorum terra et eius districtu obtinent carent dilatione postposita revocare ideoque presentium tamen auctoritate nostre et in virtute obedientie districte prius quam si dicti consules et populi quod mandamus neglexerint adimplere tu in consules et consiliarios excommunicationis sententia apostolico rescripto promulgare non differas et tota terra districto subicere interdicto ita quod per te penitentias morientium et baptismata parvulorum nullum ibi celebretur divinum officium". Anche questo documento non si trova incluso in D. SCANO, *Codice diplomatico*, cit.

⁴² Condividiamo l'interpretazione di Dell'Amico: "I «multiplices et graves ejus excessus» di cui parlava Onorio nella lettera del 1223 erano, naturalmente, quelli commessi da Ubaldo in terra di Sardegna e la candidatura di Vitale, che aveva suscitato dubbi e resistenze nei membri del Capitolo, era prevalsa per l'interessamento della Sede Apostolica che l'aveva sostenuta in vista di due precisi obiettivi: l'opposizione forte all'egemonia politica dei Visconti e il rinnovo della collaborazione fra Pisa e Roma per la salvaguardia dei territori d'oltre mare del patrimonium beati Petri". Cfr. G. DELL'AMICO, *Tra politica e pastorale*, cit., p. 9. Per approfondimenti si rimanda a IDEM, *A proposito del modello di arcivescovo pisano duecentesco: Vitale (1217-1252) e Federico Visconti di Ricoveranza (1254-1277)*, Tesi Dottorale, Università di Pisa, Tutor M. RONZANI, Discussant M.

Onorio III verso Pisa e lo stesso Ubaldo Visconti per via dell'imminente Crociata in Terrasanta, come testimoniato da un documento vaticano del dicembre 1217⁴³.

§ 6 La causa giuridica per il possesso del Montis de Castro: la bolla di Innocenzo IV del 4 luglio 1246

La concessione del colle di Montis de Castro da parte della giudicessa Benedetta al Comune di Pisa diede inizio ad un conflitto giuridico per la proprietà del detto Monte di Castro che si trascinò per vent'anni, sicuramente non consecutivi.

Di fatto essa poté essere intentata soltanto quando si verificò un cambio nella situazione politica del giudicato cagliaritano e questo avvenne solo con la morte di Lamberto Visconti nel 1224, che aveva appunto sposato la giudicessa Benedetta, matrimonio peraltro mai riconosciuto dal pontefice,. Benedetta riuscì a riprendere in mano il controllo politico del giudicato con il pieno appoggio del clero e dei *mayorales*. Questa volta la giudicessa non commise errori ed il primo gesto politico fu il giuramento di fedeltà alla Santa Sede, il 2 dicembre 1224 nelle mani del legato pontificio, Goffredo de Prefetti di Vico e alla presenza e nel palazzo dell'arcivescovo cagliaritano.

Per quasi due anni la giudicessa riuscì a gestire il giudicato, coa-

PELLEGRINI, Pisa 2009.

⁴³ ASAV, *Registri Vaticani*, Volume 9 (Honorii III), DCCXLIX, f. 179v., Laterano 1217, VII idus decembris. Archipresbitero pisano. Dilectus filius Ubaldu pisani potestas nobis humiliter supplicavit ut illis que pro eo quod Castrum Callari a pisanis constructus inhabitant et hiis qui pro eo quod in Sardiniam cum exercitu accesserit vinculo sunt excommunicationis astricti numus faceremus absolutionis impendi, cum parati sunt mandatis nostris humiliter obedire. Quia igitur mater ecclesia humiliter ad se redeuntibus non claudit sue gremium pietatis discretioni tue apostolica scripta mandamus quam sufficienti ab eis cautione recepta quod super hiis pro quibus ex comunicati sunt nostris debeant precise parere preceptis eis qui nunc tantum sunt in civitate pisana beneficium absolutionis impendas. Data Laterani VII idus decembris anno secundo. Copia dell'epistola, datata però IV nonas ianuarii, è spedita all'arcivescovo pisano (DCCLXXV, f. 185v.). Tale documento risulta solamente registato da D. SCANO, *Codice Diplomatico*, cit., doc. LV, p. 38.

diuvata dal legato pontificio davanti al quale fu evidentemente possibile istruire la causa del legittimo possesso del Monte di Castro in cui si costituirono parte civile, insieme alla giudicessa anche il priore di San Saturno e il capitolo di Santa Maria di Cluso, la seconda chiesa per importanza della città di Santa Igia di cui si ignora la ubicazione.

La sentenza fu emessa da Goffredo dei Prefetti nel 1226⁴⁴, purtroppo non in contemporanea del sinodo da lui organizzato a Santa Giusta, presso Oristano, del quale si sono conservati i canoni, tra i quali risalta il canone che proibiva ai naturali Pisani di ricoprire cariche ecclesiastiche nell'isola di Sardegna⁴⁵. Canone che testimoniava in maniera inequivocabile l'asprezza del confronto che in Sardegna si era ormai venuto a creare tra Santa Sede e Comune di Pisa, al di fuori, si badi bene, da qualsiasi logica di antagonismo guelfo/ghibellino in cui detto confronto fu incanalato solo a partire dal 1238, quando lo schieramento di Pisa nel partito dell'imperatore Federico II sarebbe diventato totale e definitivo.

La sentenza, che possiamo conoscere nella sua definitiva ratifica attraverso una bolla di Innocenzo IV del 1246⁴⁶, stabiliva che il territorio del Monte di Castro era di proprietà giudiciale e che alcune sue pertinenze erano proprietà del capitolo di Santa Maria di Cluso e del monastero di San Saturno.

È però difficile ipotizzare, vista la radicalità dello scontro in atto, che ai Pisani del Castel di Castro (sempre padroni del colle anche dopo il ritorno al potere di Benedetta) fosse stato lasciato uno spazio per esprimere la loro posizione.

Non ne ebbero comunque bisogno: nel 1227, al termine del suo ultimo anno podestarile, Ubaldo Visconti riprese energicamente il controllo della situazione cagliaritano e optò per la decisione più drastica, ritenendola non a torto quella definitiva per stabilire una volta per tut-

⁴⁴ Sulla famiglia resta fondamentale C. CALISSE, *I Prefetti di Vico*, Roma 1888.

⁴⁵ Cfr. G. ZICHI, *Gli statuti conciliari sardi del legato pontificio Goffredo dei Prefetti di Vico*, Sassari 1988.

⁴⁶ Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille, Fondo San Vittore, 1 – H 122 – 600, 1246 luglio 4.

te la sicurezza del dominio del Comune di Pisa sul territorio: l'espulsione della giudicessa Benedetta dal giudicato cagliaritano. Al termine del 1227 la giudicessa fu costretta ad abbandonare la Sardegna dove non tornerà più, pur cercando disperatamente di operare per recuperare il dominio per suo figlio, per la dinastia, dai suoi possedimenti in Massa di Lunigiana⁴⁷.

L'esito della sentenza di Goffredo dei Prefetti rimase così lettera morta, ma la contestazione per la legittimazione del possesso del Monte di Castro fu ad un certo punto ripresa, forse proprio in occasione della radicalizzazione del conflitto tra papa e imperatore apertosi con Innocenzo IV negli anni Quaranta. Non è dato sapere chi ripropose la causa: è plausibile che il motore sia stato il priorato di San Saturno – non fosse altro per il motivo che la bolla rimase conservato nell'archivio di San Vittore di Marsiglia – il quale ebbe la sponda del capitolo di Santa Maria di Cluso, non sappiamo se anche dell'arcivescovado di Cagliari che comunque non sembra avesse diretti interessi immobiliari sul colle.

La bolla di Innocenzo IV fu inviata al priore e al convento di San Saturno e all'arcipresbitero e al capitolo di Santa Maria di Cluso. Con essa si ribadiva la decisione papale sulla causa che, come ricorda Innocenzo IV, era sorta fra il priore di San Saturno, il capitolo di Santa Maria di Cluso e la giudicessa Benedetta da una parte e il castellano e gli uomini di Castel di Castro dall'altra.

L'inscriptio del documento testimonia – a nostro avviso questa è una prova inconfutabile - l'assenza di un giudice a Cagliari nel 1246, vale a dire del principale interessato alla causa contro i pisani, questo perché in quegli anni non esisteva un giudice di Cagliari riconosciuto e regnante. Vi è da pensare che l'evanescente Guglielmo II, figlio di Benedetta, fugacemente presente a Santa Igia nel 1239 per stringere un accordo con l'arcivescovo cagliaritano nel tentativo di riprendere il

⁴⁷ Si veda per questo, ASP, *Archivio Alliata*, Busta 1289, carte sciolte, pubblicato da B. FADDA, *Un nuovo documento su Benedetta, marchesa di Massa e <domina> del giudicato di Cagliari*, in "Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari Nuova Serie XXIII (vol. LX) - 2005", pp. 125-136.

potere, fosse addirittura già morto e che la sua erede – non siamo a conoscenza di altri - la donnicella Agnese ricordata in un documento del 1256⁴⁸, fosse minorenne e soprattutto sconosciuta alla curia di Innocenzo IV.

Nel documento, questa Agnese, figlia del giudice Guglielmo, cedeva a Guglielmo di Cepola, neo giudice di Cagliari, i suoi diritti sui beni da lei posseduti nel giudicato cagliaritano. Perché?

Nonostante una mano successiva vi abbia posto all'inizio l'intitolazione: "*Testamentum domine Agnesie, filie quondam Domini Willelmi iudicis Kallari*", per i caratteri intrinseci esso non pare proprio un testamento, ma, soprattutto, l'Agnese protagonista del documento non sembra assolutamente poter essere l'Agnese figlia di Guglielmo I e sorella di Benedetta; non si ritrova nulla della passata grandezza e del rango della dinastia giudiciale cagliaritana. L'Agnese protagonista dell'atto non portava più il titolo di marchesa, che orgogliosamente la figlia di Guglielmo I, tutti i suoi avi e consanguinei, passati e presenti, avevano sempre mantenuto per il semplice fatto di appartenere alla famiglia marchionale, pur appartenendo a rami collaterali; inoltre, questa Agnese abitava in una semplice casa in Santa Igia, non nel palazzo giudiciale ed era praticamente costretta a cedere tutti i suoi diritti sui beni cagliaritani al nuovo giudice, valendosi per questo dell'ausilio di due suoi parenti altrimenti sconosciuti, i quali fungevano da suoi consiglieri, se non tutori, per quello che era un atto di dismissione totale di diritti e prerogative⁴⁹.

⁴⁸ Cfr. *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/6, a cura di M. BIBOLINI, introduzione di E. PALLAVICINO, Roma 2000 (Fonti, XXXII), doc. 1061, pp. 229-231, 1256 ottobre 28.

⁴⁹ Fra i testimoni comparivano "*Ugolinis de Corno, quondam Petri, et Cepar de Semio, curatores Sancte Çige*". Forse è ben più di un'ipotesi il fatto che questa donnicella Agnese possa corrispondere a quell'Agnese ricordata in un documento del 1239 quale "donicella", quindi principessa di una dinastia giudiciale, da sposare da parte del pisano Bartolomeo Benetti del fu Ranuccio. Il giuramento che impegna questo personaggio è così stringente ed esclusivo (dovrà sposare Agnese e non altra donna, soprattutto nessuna contessa, fatto che lascia pensare che il matrimonio non poteva essere consumato in tempi rapidi, probabilmente per via della giovanissima età della donnicella) da far pensare che dietro questo strano compromesso matrimoniale si muovessero dei fortissimi interessi politici. Resterebbe il dubbio nato dalla mancata indicazione nel documento dei genitori di

Tutto il tono del documento lascia trasparire un'aria di forte problematicità, con Santa Igia praticamente militarizzata dai Genovesi, che doveva difendersi dall'assalto finale pisano, dopo la sconfitta e la morte del giudice Chiano. Nella generale modestia del contesto la Agnese figlia di Guglielmo II rappresentava una discendenza di sconfitti, che poteva accampare sul cagliaritano solamente dei diritti puramente nominali, privi di reali legami col territorio. Sono questi i diritti che vennero trasferiti con quel documento del 1256 all'ultimo esponente "forte" della dinastia, vale a dire Guglielmo di Cepola (o Ceola).

In conclusione, nelle more dello scontro frontale in atto tra papato e impero proprio a partire del 1246, con i Pisani completamente schierati dalla parte di quest'ultimo e saldamente in possesso del territorio del giudicato cagliaritano, il riconoscimento della sentenza giuridica non aveva alcuna possibilità di tramutarsi in effettivo riconoscimento di fatto: il Monte di Castro era destinato a rimanere proprietà demaniale del Comune di Pisa.

questa donnicella Agnese, ma fra i garanti del giuramento compare il donnicello Guglielmo, che, per gli stessi motivi del caso di Agnese, è un appartenente a una dinastia giudiciale sarda, forse lo stesso aspirante giudice cagliaritano. Il documento è stato pubblicato da C. TASCIA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico dell'Archivio di Stato di Pisa* (Bonaini, Chiappelli, Da Scorno, Franceschi e Galletti, Monini, Pia Casa di Misericordia, Rossellini Gualandi, Simonelli-Raù, Acquisto 1935), in "Archivio Storico Sardo", XLV (2008-2009), pp. 143-356, doc. I, pp. 193-194.

Al termine di questo nostro lavoro i ringraziamenti per gli enti che ci hanno concesso la loro collaborazione e per chi a vario modo ci ha aiutato non sono solamente un obbligo ma anche un piacere personale.

Innanzitutto i due archivi di riferimento per il reperimento della documentazione, vale a dire gli Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille, che ci hanno messo a disposizione in tempi davvero rapidi quanto da noi richiesto e che ci hanno autorizzato a pubblicare le riproduzioni dei documenti.

Quindi l'Archivio Segreto Vaticano, il cui personale è sempre stato gentilissimo e prezioso per la grande competenza e disponibilità nell'aiutare gli studiosi.

Ancora, la Biblioteca Vallicelliana di Roma, il cui personale, in un afoso pomeriggio del luglio 2009, con cortesia e tempismo non comuni, ci ha messo a disposizione il volume di Odorico Rinaldi, contenente la prima trascrizione della lettera della giudicessa Benedetta, utilissima per i confronti con l'edizione di Pasquale Tola.

Il contributo di Bianca Fadda, preziosa amica e docente di Paleografia e Diplomatica dell'Università di Cagliari, è stato decisivo per lo scioglimento di alcuni dubbi durante la trascrizione della salvaguardia al priore Pietro del 1215.

Ancora una volta Enrica Salvatori, docente di Storia Medioevale all'Università di Pisa ma soprattutto amica e consigliera, ha saputo segnalarci spunti e criticità del tema da noi trattato. A lei dobbiamo l'ultimo controllo dall'originale all'Archivio di Marsiglia, che ha dissipato gli ultimi dubbi interpretativi.

Come sempre il caro amico Marco Cadinu ha seguito passo passo lo svolgersi del nostro lavoro, leggendolo in anteprima e fornendoci i suoi suggerimenti per la stesura finale.

Corrado Zedda

Raimondo Pinna

Per i documenti conservati nel fondo Abbazia di San Vittore degli Archives Departementales des Bouches-du-Rhone (1-H-102 n°496; 1-H-100 n° 486; 1-H-122 n°600; 1-H-107 n° 525; 1-H-122 n° 597; 1-H-122 n° 596) è stata concessa a Raimondo Pinna “Licence de reutilisation non commerciale tel que defini par le règlement de réutilisation des informations publique” come da convenzione stipulata tra lo stesso e il Dipartimento in data 16/05/2011

APPENDICE DOCUMENTARIA

1

Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille,
Fondo San Vittore, 1 H 100 – n° 486, 1211 II non(e) augusti.

Innocenzo III revoca la scomunica a Roncelin, priore del monastero di San Vittore di Marsiglia e signore della stessa città.

Innocentius ep(iscopus) servus servorum Dei. Dilecti filii Lotarii pisano archie(isco)po sal(u)t(e)m et ap(osto)licam ben(edictione). Cum Roncelinus habitu monachali reiecto massi/

liensis civitatis dominum b[... ...] propter apostasiam, periurium et incestum nec non rapinas et quedam [... ...] et postmodum a venerabili /

f(rat)re n(ost)ro Regen... ep(iscop)o et bone [memorie ...] notario n(ost)ro tunc ap(osto)lice sedis legatus excommunicatus extiterat [... ...] universa terra ip(s)ius eccle/

siastico supposita interdicto far[... ...] nobili muliere dimissa reiectum habitum reassumpserunt [... ...] venerabili f(rat)re n(ost)ro /

uticensi ep(iscop)o ap(osto)lice sedis legato excommunicationis et interdicti sententias petierit relaxari memoratus legatus sufficienti [...] recepta in civitate massilien(si) /

relaxavit sententia interdicti eidem R(oncelini) firmiter iniungendo ut per se ip(su)m v(e)l per fidelem nuntium si forsan infirmitate vel alia iusta causa personal iter ad nos /

accedere non valeret n(ost)ro se curaret conspectui presentare ap(osto)lice benignitatis misericordiam petiturus. Qui humiliter legati mandatis obtemperans latore /

subiit ad sedem ap(osto)licam veniendi sed tam propter viarium pericula quam propter invaliditatem corporis prepeditus procedere non potuit ultra Pisas /

propter quod exinde dilectos filios P(etrum) de Monte Lauro, aquen(sem) archidiacon(um) et G. Cellarium monasterii S(an)c(t)i

Victoris et V. canonicum massiliens(em) procurato/

res suos ad n(ost)ram presentiam destinavit per quos fuit nobis humiliter supplicatum ut et absolutionis beneficium dicto R(oncelino) faceremus impendi et patrimonii sui cu/

ram habere permetteremus eundem tam supradicti legati et metropolitan ac abbatis sui qua(m) venerabilis fr(atr)is n(ost)ri ep(iscop)I capit(u)li ac militum et universi pop(u)li massilien(si) /

nec non et alior(um) quamplurium prelator(um) nobis super hoc literis presentatis qui nos ad triplici precipue ratione inducere satagebeant. Cum enim nullus p(re)ter ip(su)m /

de domo sua masculus sit superstes si terre sue hominib(us) qui eundem sincerissime diligunt non preesset, eccl(es)iis, piis locis et alis gravia possent dispendia prove/

nire cum etiam multas violentias com(m)iserit et rapinas et magna subierit hactenus onera debitor(um) si prohiberetur eidem provisio terre sue vix quisquam inveni/

retur qui satisfaceret de predictis et multi multipliciter non absq(ue) gravi scandalo suis iustitiis fraudarentur quoniam igitur sacrosancta roman(a) eccl(es)ia nulli /

humiliter redeunta gremium suum claudit nos illius exemplo, qui non vult mortem peccatoris sed potius ut convertatur et vivat, cum maius gaudium sit /

angelis Dei super uno peccatore penitentiam agente quam supra nonaginta novem iustos qui se credunt penitentia non egere de iam dicti R(oncelini) penitentia exul/

tantes qui diu fuerat in vanitatibus seculi evagatus frat(er)nitati tue per ap(osto)lica scripta mandamus quatin(us) ip(s)i iuxta formam eccl(es)ie beneficium absolutio/

nis impendas et ingiunga eidem ut mandatis venerabilis fratris n(ost)ri ebiedunensi archie(iscop)I ac dictor(um) uticensi et regensi episcopor(um) quibus super hoc dirigim(us) /

scripta nostra humiliter paret que super predictis ei duxerint facienda. Data Lateranus II non(e) augusti pontificatus n(ost)ri anno quarto decimo.

Roncedo

Innocentius eps servus servorum dei
 litoris Civitatis dominiuum
 fr̄e n̄r̄o. Regē ep̄o. et dom̄o
 f̄stio sup̄posita interdicto. f̄stio
 vian ep̄o ap̄lice sedis Legato
 relaxavit sententiam interdicti. f̄stio
 accedere non valeat. n̄r̄o se ante
 subire ad sedem ap̄licam uenient
 propter quod exinde dilectos filios
 res suos ad uiam presentiam destinauit
 ram habere permittemus eundem
 nec non et aliorum quamplurimum
 de domo sua masculus sit super
 nre. cum enim multas uiolentas
 reur qui satisfecerit de predictis
 humiliter redeunt gremium suum
 Angelus dei super uno peccatore
 tante qui diu fuerat in uanitatibus
 nus impendas. et inungas eadem
 scripta n̄ra. humiliter pateat. que
 Pifano Archiep̄o. Salutem et ap̄licam ben̄. Cum R
 ap̄stiam per uirum. et necessum. nec non rapinas. et
 homo n̄r̄o tunc ap̄lice sedis Legatus excommunicatus. et
 ab illa muliere dimissa. necnon habuit. et sumptibus
 monis et interdicti sententias penitus relaxari. memoratus Legatus sufficienter
 inuigendunt per se ip̄m. ul. per fidelem nuntium si forsan infirmitate sua. alia iusta causa personaliter ad nos
 inualitudinem corporis prepeditis. procedere non potuit. ultra Pifano.
 Victoria. et Canoniam Cassilien. procurato
 Ep̄o. Capit. ac uicarij. et numer. si popl. Cassilien.
 et alijs. p̄is locis. et alijs. gr̄atia possent dispendia prouoc
 si prohiberetur eadem p̄missio. de re sue uix quisquam timent
 uiam igitur. Sacrosancta Roman̄a eccl̄ia nulli
 ac dictor. Vices et Regē ep̄o. quibus super hoc diuigun
 Dat. Lateran. 4. Non. Augusti. Pontificatus n̄ri Anno Quarto decimo.

1H 10

2

Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille,
Fondo San Vittore, 1 H 102, n° 496, 1215 settembre 5, Pisa

*Assicurazione di Ubaldo Visconti, podestà di Pisa, a Pietro, priore
di San Saturno di Cagliari*

1) *In nomine Patris, Filii (et) Spiritus Sancti Amen. Cum pia loca
veteri eor(um)q(ue)/*

2) *[... ...] possessiones (et) ratio(n)es manuten(er)e merito de-
beam(us) ideo nos Hubald(us) vicecomes D(e)i gra(tia) pisa/*

3) *nor(um) potestas habito consilio senator(um) p(er) sonu(m)
ca(m)pane coadunator(um) sequentes forma(m) ip(s)i(us) consilii
p(ro) nobis (et) p(ro) civitate/*

4) *pisana (et)⁵⁰ p[... ...] nostris tibi donno Petro priori (et)
rectori monasterii S(an)c(t)i Saturnii de iudicatu/*

5) *kallaretani p(ro) te tuisq(ue) successorib(us) constitutis i(n)
monasterio p(re)senti plena(m) securitate(m) (et) fidantia(m) dam(us)
(et) concedim(us) (et) te (et) ministros/*

6) *monasterii p(re)dic(t)i (et) conv(er)sos (et) fratres (et) domos
(et) servos (et) ancillas (et) bestias (et) res (et) bona (et) posses-
sio(ne)s (et) iura ip(s)i(us) monasterii fidam(us)/*

7) *(et) assecuram(us) ita q(uod) decet(er)o p(re)dicta res salva*

⁵⁰ I punti illeggibili in questa parte del documento sono integrabili tramite confronto con un atto emanato dallo stesso podestà Ubaldo nel 1217, in cui si ripete la medesima formula del presente documento e in cui compare fra i testimoni il notaio Guiscardo, autore dell'atto qui preso in esame (mentre il notaio che redige figura quale testimone nel documento del 1215), cfr. B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'Archivio di Stato di Pisa*, in "Archivio Storico Sardo", n° 41, 2001, pp. 7-354, doc XVII.

*sint (et) segura t(e)r(r)a (et) mari (et) ubiq(ue) a pisanis om(n)ib(us)
(et) ab his q(ue) pisano no(m)i(n)e censentur/*

8) *p(re)cipientes (et) firmiter in [...] om(n)ib(us) p(ar)tib(us)
(et) q(ue) pisano no(m)i(n)e censent(ur) ut te p(re)fatu(m) priorem (et)
rectore(m) monasterii predicti tuisq(ue)/*

9) *successores (et) ministros (et) conversos (et) monachos (et)
servos (et) ancillas f(a)c(t)i monasterii (et) bestias (et) res (et) bona
(et) possession(n)es (et) iura ip(s)i(us) mona/*

10) *sterii t(er)ra (et) mari (et) ubique solvent [...] defender(e) (et)
in nullo offendere v(e)l da(m)pnificare p(re)sume(re) n(ec)
p(re)iudicando nobis nec comuni pisano/*

11) *p(er) ha(n)c securitate(m) sive fidantie⁵¹ [...] ⁵² in castro novo
Montis de Castro cu(m) suis p(er)tinentiis al(i)q(uo)d dic(t)o monaste-
rio c(om)petit. Et talit(er) sc(ri)bere ro/*

12) *gavim(us) Guiscardu(m) iudice(m) (et) notariu(m) [domini
Henrici] imp(er)atoris. Actu(m) Pisis in choro monasterii (et)
eccl(esi)e S(an)c(t)i Michaelis de Burgo pre/*

13) *sentib(us) donno Gu... abate f(a)c(t)i monasterii (et) eccl(esi)e
s(an)c(t)i Michaelis (et) Calcisano de Mercato (et) Balliusuo
q(uo)n(dam) Bernardi Bulliafave (et) Feliciano/*

14) *notario filii Jacob(i) testib(us) ad hec rogatis. D(omi)nice
v(ero) incarnationis anno mill(esim)o ducent(esim)o sextodecimo in-
dictio(n)e t(er)tia nonas septe(m)bris./*

15) *(Signum) Ego Guiscardus q(uonda)m Bernardin(us) de sil[...]
d(omi)ni Henrici romanor(um) imperator(is) [...] iudex ordinari(us)
(et) notari(us) p(re)fat(is) int(er)fui (et) ha(n)c in(de) carta(m) sc(ri)psi
atq(ue) firmavi.*

⁵¹ Sic.

⁵² Testo illeggibile anche dall'originale per via di una vistosa macchia di umidità che ha danneggiato sia la scrittura che il supporto.

Ricostruzione interpretativa

In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti Amen. Cum pia loca veteri eorumque [... ..] possessiones et rationes manutenere merito debeamus, ideo nos Hubaldus vicecomes Dei gratia pisanorum potestas, habito consilio senatorum per sonum campane coadunatorum, sequentes formam ipsius consilii pro nobis et pro civitate pisana et [... ..] nostris tibi donno Petro, priori et rectori monasterii Sancti Saturnii de iudicatu kallaretani, pro te tuisque successoribus constitutis in monasterio presenti, plenam securitatem et fidantiam damus et concedimus et te et ministros monasterii predicti et conversos et fratres et domos et servos et ancillas et bestias et res et bona et possessiones et iura ipsius monasterii fidamus et assecuramus, ita quod decetero predictae res salve sint et segura terra et mari et ubique a pisanis omnibus et ab his qui pisano nomine censentur percipientes et firmiter in [...] omnibus partibus et qui pisano nomine censentur ut te prefatum priorem et rectorem monasterii predicti tuosque successores et ministros et conversos et monachos et servos et ancillas facti monasterii et bestias et res et bona et possessiones et iura ipsius monasterii terra et mari et ubique salvent [... ..] defendere et in nullo offendere vel dampnificare presumant nec preiudicando nobis nec comuni pisano per hanc securitatem sive fidantie (sic!) [d...] in castro novo Montis de Castro cum suis pertinentiis aliquod dicto monasterio competit. Et taliter scribere rogavimus Guiscardum iudicem et notarium domini Henrici imperatoris. Actum Pisis in choro monasterii et ecclesie Sancti Michaelis de Burgo presentibus donno Gu...] abate facti monasterii et ecclesie Sancti Michaelis et Calcisano de Mercato et Balliusuo quondam Bernardi Bulliafave et Feliciano notario filii Jacobi testibus ad hec rogatis. Dominice vero incarnationis anno millesimo ducentesimo sextodecimo indictione tertia nonas septembris.

Ego Guiscardus quondam Bernardinus de sil[...] domini Henrici romanorum imperatoris iudex ordinarius et notarius prefatis interfui et hanc inde cartam scripsi atque firmavi.

ASAV, *Registri Vaticani*, Volume 9, Onorio III, CCCCLXXIX, ff. 115-116, (Cagliari?) 1217⁵³.

Lettera di Benedetta, marchesa di Massa e giudicessa cagliaritana e arborense a Onorio III sugli avvenimenti che hanno investito il giudicato di Cagliari, invaso dai pisani.

TRASCRIZIONE DALL'ORIGINALE VATICANO

Piissimo patri (et) d(omi)no suo H(onorio) Dei gra(tia) sum(m)o pontifici B(enedicta) eade(m) (et) sua gra(tia)/

Masse marchisia (et) judicissa calaritan(a) (et) arboren(sis) subiectione(m) p(er)petue servitutis. Cum p(os)t/

decessu(m) p(re)clare memorie illustri viri d(omi)ni (et) patris mei W(illelmi), marchionis Masse (et) iudicis calari/

tani, o(mn)is clerus (et) univ(er)sis p(o)p(u)l(i)s terre calaritan(e) co(n)venisse(n)t in unu(m) ut me in iudicatu(m) calaritan(um)/

qui iure h(ere)ditario me co(n)tingebat more solito confirmare(n)t susceptoq(ue) baculo regali q(uo)d est/

signu(m) confirmationis in regnu(m) de manib(us) venerbilis patris et d(omi)ni mei archie(isco)pi calaritani cu(m)/

assensu (et) presentia suffraganeor(um) suor(m) et om(niu)m nobilium t(er)re calaritan(e), iuravi p(ro)tin(us) eisdem),/

⁵³ La trascrizione presa come abituale punto di riferimento dagli studiosi è quella di P. TOLA, *CDS*, doc. XXXV, pp. 329-331. Tola avverte di aver preso la sua trascrizione da una precedente, ad opera di Odorico Rinaldi, cfr. *Annales Ecclesiastici continuatio* C. BARONIUS, O. RAYNALDI, G. LADERCHI, Romae, excudebat Mascardus 1646, volume 13, ab anno 1198 usque ab anno 1254, anno 1217, n° 90, pp. 275-276. Per la lettura di questa trascrizione, l'unica finora fatta dal Registro I di Onorio III, ringrazio la splendida cortesia del personale della Biblioteca Vallicelliana di Roma, che mi ha messo a disposizione il volume del Rinaldi con cortesia e tempismo non comuni.

Di seguito le lezioni di Raynaldi e Tola (sostanzialmente identiche fra loro) saranno indicate rispettivamente con le iniziali R e T.

*coram ip(s)is ant(e) cet(er)a⁵⁴ (et) p(re)ter alia, q(uo)d regnu(m)
 calaritan(um) non alienare neq(ue) minuere(m) (et) castellu(m)/
 alicui aliq(uo) titulo non donare(m) neq(ue) pactu(m) aliq(uo)d aut
 societate(m) aliqua(m) cum gente qualibet ext(ra)/
 nea iniere⁵⁵ aliq(ua)ten(us) aut facere sine consensu (et) volu(n)tate
 om(niu)m eor(un)de(m). Post non multu(m) v(er)o t(em)p(or)is p(os)t/
 istud, habito consilio cu(m) melio(r)ib(us) t(er)re⁵⁶ m(ee), suscepi
 in viru(m) nobile viru(m) P(arasonem)⁵⁷ no(m)i(n)e, filiu(m)
 q(uo)nda(m) iudicis/
 P(etri) Arboree, ob multiplice(m) guerra(m) int(er) prefatos
 p(ro)genitores n(ost)ros diu habitam a nob(is) sedanda,/
 in cui(us) matrimonii dispensatione(m) sup(er) quarto (et) quinto
 gradu consanguinitas⁵⁸ quo nos attinge/
 bam(us) a felicis memorie antecessore v(est)ro nob(is) concessa in
 manib(us) memorati archie(pisco)pi calaritan(i)/
 p(re)dicto antecessori v(est)ro suisq(ue) successorib(us) in
 p(er)petuu(m) p(ro) eccl(esi)a roman(a) iuxta forma(m) ab
 ap(ostoli)ca sed(e)/
 michi exp(re)ssa(m), iuram(en)tu(m) exhibui una cu(m) viro m(e)o
 fidelitatis debite, cui(us) forma(m) (et) serie(m) bulla/
 regni m(e)i bullata(m) (et) p(er) meu(m) vob(is) nuntiu(m) destina-
 tam credo vos h(abe)re in armario eccl(esi)e romane./
 Cumq(ue) p(ost) hec, heu p(ro)redolor!⁵⁹ Altissima fruerer pace in
 tota t(er)ra m(e)a. Ecce pisanor(um) consul cu(m) multis/*

⁵⁴ R. e T.: *caetera*.

⁵⁵ R. e T.: *inierem*, nonostante nel testo non compaia alcun segno di abbreviazione.

⁵⁶ R. e T.: *terrae*.

⁵⁷ Si noti l'ammissione di Tola di non aver visionato il testo originale, come d'altronde da lui stesso indicato prima della trascrizione. Lo studioso avrebbe potuto scrivere nel suo testo il nome giusto, senza ricordare che stava trascrivendo da un testo contenente delle imprecisioni.

⁵⁸ Nel testo mancano segni di abbreviazione; R. e T.: *consanguinitatis*.

⁵⁹ Sic. R. e T.: *pro dolor*.

*sibi seguaci(us) nobilib(us), multis minis et terrorib(us) multisq(ue)
adulationu(m) persuasionib(us) in tantu(m) (et)/*

*talit(er) institit m(ihi) q(uo)d sine maxi(m)o rubore ac intimo cordis
dolore p(ro)ferre nequeo, ut sine consi/*

*lio (et) voluntate bonor(um) t(er)re mee viror(um), sibi (et) comuni
pisan(o) i(n) p(er)petuu(m) una cu(m) viro m(e)o/*

*de novo fidelitate(m) atq(ue) investit[u]ra⁶⁰ t(er)re mee cu(m) viro
m(e)o ab eode(m) consule p(er) vexillu(m) pisanu(m) su/*

*scepta⁶¹ ta(m)qua(m) fatua (et) insipie(n)s, prioris iuram(en)ti obli-
ta, donavi parit(er) cu(m) viro m(e)o ad instantia(m)/*

*co(n)sulis memorati colle(m) q(ue)nda(m) cu(m) suis p(er)tinentiis
memorati pisanis. In quo postea ip(s)i he/*

*dificaveru(n)t⁶² sibi munitissimu(m) castru(m) in da(m)pnu(m) (et)
occupazione(m) non solu(m) t(er)re ip(s)i(us) sed totius/*

*Sardinie⁶³. Nu(n)c aut(em) cu(m) sp(era)re(m) ab eis sec(un)d(u)m
sua michi⁶⁴ p(re)stita⁶⁵ iuram(en)ta p(ro)teccione(m)⁶⁶ a q(uo)libet
m(ichi)⁶⁷/*

*vim inferente atq(ue) defensione(m); nec ip(s)i t(er)ram v(e)l hono-
re(m) aut aliq(uo)d ius meu(m) debeba(n)t⁶⁸ michi⁶⁹/*

*seu viro meo auferre quacu(m)q(ue) de causa vel minuere; en
cont(ra) pisanor(um) potestas que cum/*

maxi(m)o exercitu intravit in Sardinia(m) p(re)ter⁷⁰ multa da(m)pna

⁶⁰ Nel testo mancano sia la *u* che il segno di abbreviazione.

⁶¹ Sic. R. e T. correggono in: *suscepto*.

⁶² R. e T.: *aedificaverunt*.

⁶³ R. e T.: *Sardiniae*.

⁶⁴ R. e T.: *mihi*.

⁶⁵ R. e T.: *praestita*.

⁶⁶ R. e T.: *protetionem*.

⁶⁷ R. e T.: *mihi*.

⁶⁸ R. e T.: *deberent*.

⁶⁹ R. e T.: *mihi*.

⁷⁰ R. e T.: *praeter*.

*que m(ichi)⁷¹ (et) ho(m)i(ni)b(us) t(er)re⁷² mee ta(m) cl(eri)cis q(uam)/
 laicis crudelit(er) intulit (et) cottidie⁷³ infert, ius⁷⁴ (et) honore(m)
 viri mei (et) meu(m) o(mn)ib(us) mo(d)is aufert (et) conat(ur)/
 in poster(um) virib(us) auferre, nam (et) introit(us) portus p(er)
 o(mn)ia sibi vendicavit (et) vendicat (et) ho(m)i(n)es t(er)re⁷⁵/
 mee nobiles etia(m) capiendo atq(ue) incarcerando, me ac viro
 m(e)o invitis, iudicium sibi regis et/
 dominu(m) violent(er) usurpavit ta(m)q(uam) sit⁷⁶ d(omi)n(u)s
 t(er)re⁷⁷ naturalis (et) iudex. Quocirca cu(m) no(n) sit m(ichi)⁷⁸ v(e)l
 viro/
 m(e)o refugiu(m) aliud p(re)ter⁷⁹ D(eu)m q(uam) v(est)r(u)m, nec
 ab alio aliq(uo) sp(era)m(us) iuvari ac manuteneri⁸⁰ q(uam) ab
 ap(osto)lica/
 pietate, licet advolaverim⁸¹ tamq(uam) inscia sin(e) pennis ac
 deviaveri(m) quo n(on) debeba(m) velud⁸² ame(n)s/
 effecta, deceptave p(er)egeri(m) q(uo)d me in p(ost)eru(m)
 penite(ret)⁸³ ta(m)q(uam) mobilis (et) mollis puella, tande(m) tam(en)/
 ut filia p(ro)diga in me rev(er)sa, lacrimabili voce ac genuflexo⁸⁴
 mo(d)is q(ui)b(us) valeo v(est)ram exoro d(omi)na/*

⁷¹ R. e T.: *mihi*.

⁷² R. e T.: *terrae*.

⁷³ R. e T.: *quotidie*.

⁷⁴ R. e T.: *jus*.

⁷⁵ R. e T.: *terrae*.

⁷⁶ R. e T.; *sibi*.

⁷⁷ R. e T.: *terrae*.

⁷⁸ R. e T.: *mihi*.

⁷⁹ R. e T.: *praeter*.

⁸⁰ R. e T.: *manuteneri*.

⁸¹ R. e T.: *avolverim*.

⁸² R. e T.: *velut*.

⁸³ R. e T.: *poeniteret*.

⁸⁴ R. e T.: *genu flexo*.

*tionem (et) paternitate(m) quatin(us)⁸⁵ et si⁸⁶ non filiationis respecto quo meis me pri(v)avi omnino meritis/
 pietatis tam(en) divine interventu ac off(ici)⁸⁷ debito pastoralis quo et ovem erronea(m) ad ovile/
 humeris apportare (et) opp(re)ssis iniuste tenemini subvenire, m(ichi)⁸⁸ (et) viro m(e)o servis (et) fidelib(us) v(est)ris/
 necn(on)⁸⁹ (et) toti Sardinie⁹⁰ p(ro)ut melius expedire v(est)re s(an)ct(i)tatis discretio viderit qua(n)toci(us) ut optamus/
 non degnemini occurred(n)do subvenire. Et que(m)admodu(m) sper)abam(us) secure in brachio potenti/
 antecessoris v(est)ri, tantu(m) (et) eo amplius sec(un)d(u)m vob(is) gratia(m) de sup(er)nis collata(m) in v(est)re⁹¹ fortitudinis/
 invincibili robore confidenti(us) deinceps valeam(us) p(er)sistere. Supplicam(us) pret(er)ea⁹² vir m(eu)s servus/
 v(este)r (et) ego (et) p(re)cum t(ra)tata instantia mo(d)is q(ui)b(us) valem(us) parit(er) imploram(us) ut v(est)re⁹³ indulgentie/
 auctoritate habita liceat nob(is) si expedierit vel cu(m) iudice turritan(o) aut cu(m) januen(si) seu cu(m)/
 alia gente extranea pactionis inire ac societatis fedus⁹⁴ ut vinc(u)lo absoluto iniusti sac(ra)m(en)ti/
 pisanis ip(s)is p(re)stiti⁹⁵ possim(us) ab eor(um) manib(us)*

⁸⁵ R. e T.: *quatenus*.

⁸⁶ R. e T.: *etsi*.

⁸⁷ R. e T.: *officii*.

⁸⁸ R. e T.: *mihi*.

⁸⁹ R. e T.: *nec non*.

⁹⁰ R. e T.: *Sardiniae*.

⁹¹ R. e T.: *vestrae*.

⁹² R. e T.: *praeterea*.

⁹³ R. e T.: *vestrae*.

⁹⁴ R. e T.: *foedus*.

⁹⁵ R. e T.: *praestiti*.

lib(er)ari (et) colla excutere onerata ab iniq(uo) iugo (et)/
i(m)po(r)tabili eor(un)de(m); neve teneam(ur) iuram(en)to iniuste
eis p(re)stato si quoq(uo) modo potuerimus nos ab/
eis no(n) defendi. Cum (et) p(ri)mu(m) n(ost)r(u)m iuram(en)tu(m)
irritu(m), heu p(ro)pudor!⁹⁶ (et) inane fecerim(us) p(ro)pt(er) q(uo)d
rep(ar)andu(m)/
non deberet, ut credim(us), post(er)ius valere (et) quia suu(m)
nob(is) iusiurandu(m) fregeru(n)t p(ro)t(er) q(uo)d eis fides n(on)/
e(ss)et usq(ue) quaq(ue) a nob(is) observanda. P(re)terea⁹⁷,
s(an)c(t)issime pat(er) ac metuende d(omi)ne, timor (et) tremor ma/
xim(us) nup(er) veneru(n)t sup(er) me ac cunctos t(er)re⁹⁸ mee
p(ro) eo q(uo)d ip(s)i sepefati⁹⁹ pisani non solu(m) se de novo/
insulta(n)t (et) valde iacta(n)t¹⁰⁰, ver(um) etiam constantissime as-
severa(n)t castru(m) illud memoratu(m) v(est)ra gratia/
volontaria (et) gratuita voluntate in suo robore ut fundatu(m) est
(et) p(er)petua duraturu(m) firmita/
te. Q(uo)d, si ver(um) est, q(uo)d absit non solu(m) ius (et)
d(omi)niu(m) meu(m) cuntor(um)q(ue)¹⁰¹ Sardinie¹⁰² iudicu(m) ex¹⁰³
toto vio/
lent(er) occupabu(n)t; ver(um)etia(m) ip(s)a sacros(an)ct)a
eccl(es)ia roman(a) no(n) dico nullas sed valde modicas i(n) tota/
Sardinia sui iuris vires habebit vel d(omi)nari pot(er)it in ea ut olim
consueti. Nam si bone¹⁰⁴ memo/
rie¹⁰⁵ mag(ist)ro Blasio turritan(o) archie(pisco)po in ap(osto)lice

⁹⁶ R. e T.: *pro pudor.*

⁹⁷ R. e T.: *praeterea.*

⁹⁸ R. e T.: *terrae.*

⁹⁹ R. e T.: *saepefati.*

¹⁰⁰ R. e T.: *iaciant.*

¹⁰¹ R. e T.: *cumtorumque.*

¹⁰² R. e T.: *Sardiniae.*

¹⁰³ R. e T.: *eo.*

¹⁰⁴ R. e T.: *bonae.*

¹⁰⁵ R. e T.: *memoriae.*

*sedis obsequio q(uo)nda(m) ad Calarim venienti p(ro) eo/
 q(uo)d credebatur ab ip(s)is ap(osto)lice sedis legat(us) multas
 iniurias ac mortis minas neq(ui)t(er) intuleri(n)/
 cu(m) non e(ss)ent in fortitudine aliqua constituti multo forti(us) ac
 vehem(en)ti(us) credendu(m) est nullu(m) in/
 posteru(m)¹⁰⁶ romane¹⁰⁷ sedis nuntiu(m)¹⁰⁸ aut etia(m) legatu(m) a-
 liu(m) q(ui) non sit pisan(us) posse suas vices int(er) eos/
 explere; p(re)cipue¹⁰⁹ cum si(n)t modo in arce roboris radicati (et)
 in specula sup(er)bie ap(u)d semetip(s)os/
 fermissime fundati. Ea p(ro)pt(er), d(omi)ne venera(n)de ac
 s(an)c(ti)ssime pat(er), caritate¹¹⁰ illa que (Christus) est qua (et) tene/
 mini potent(er) subvenire opp(re)ssis violent(er), mittite
 nuntiu(m)¹¹¹ v(est)r(u)m viru(m) utiq(ue) honestu(m) pariter/
 (et) discretu(m) avaritie¹¹² execratoru(m) (et) caritatis¹¹³
 iustitiae¹¹⁴ amato(u) qui p(er)scrutet(ur) subtilit(er) (et) in/
 quirat; quiq(ue) etia(m) diligent(er) investiget (et) veritate sciat,
 quis p(ro)fectus aut defect(us) q(uo)d com(m)odu(m)/
 aut incom(m)odu(m) q(uo)d gravam(en) aut levam(en), que¹¹⁵
 iustitia vel iniustitia de oppido illo acciderit/
 hacten(us) vel denuo sp(er)et(ur) posse accid(er)e toti ter(r)e¹¹⁶
 Sardinie¹¹⁷ ut extu(n)c ad plenu(m) cognita verita/*

¹⁰⁶ R. e T.: *imposte rum.*

¹⁰⁷ R. e T.: *romanae.*

¹⁰⁸ R. e T.: *nuncium.*

¹⁰⁹ R. e T.: *praecipue.*

¹¹⁰ R. e T.: *charitate.*

¹¹¹ R. e T.: *nuncium.*

¹¹² R. e T.: *avaritiae.*

¹¹³ R. e T.: *charitatis.*

¹¹⁴ R. e T.: *iustitiaeque.*

¹¹⁵ R. e T.: *quae.*

¹¹⁶ R. e T.: *terrae.*

¹¹⁷ R. e T.: *Sardiniae.*

*te sec(un)d(u)m sapientia(m) vob(is) celit(us)¹¹⁸ data(m) valeatis
t(er)ram ista(m) ut veltis ordinare. Ego eni(m) (et) ho(m)i(n)es/
ter(r)e mee cl(er)ici (et) laici non solu(m) nuntiu(m)¹¹⁹
manifestu(m) qui s(an)c(t)itati v(est)re ostend(er)et n(ost)ra
gr~~am~~amindem(us) vob(is) transmicte(re)¹²⁰ ver(um)etia(m)¹²¹ litt(er)as
ip(s)as solas nisi furti(m) (et) occulte neq(ui)m(us) destinare./*
*Hoc tam(en) totu(m) talit(er) v(est)re s(an)c(t)itatis d(omi)natio(n)i
supplica(n)s com(m)itto talit(er)q(ue) v(est)ra discretione id
mod(er)et(ur)/*
*q(uo)d ad aures ip(s)or(um) pisanor(um) venire non possit, me
vob(is) talia cont(ra) eos scripsisse, alioquin/
eor(um) man(us) effugere no(n) possem, cum sim circumvallata¹²²
eor(um) hostile manu (et) sub potestate dega(m)/
crudely eor(un)dem.*

¹¹⁸ R. e T.: *caelitus*.

¹¹⁹ R. e T.: *nuncium*.

¹²⁰ R. e T.: *trasmittere*.

¹²¹ R. e T.: *verum etiam*.

¹²² R. e T.: *circum vallata*.

TESTO LINEARE

*Piissimo patri et domino suo Honorio Dei gratia summo pontifici
Benedicta eadem et sua gratia Masse marchisia et iudicissa
calaritana et arborensis subiectionem perpetue servitutis.*

*Cum post decessum preclare memorie illustri viri domini et patris
mei Willelmi, marchionis Masse et iudicis calaritani, omnis clerus et
universis populis terre calaritane convenissent in unum ut me in
iudicatum calaritanum, qui iure hereditario me contingebat, more
solito confirmarent susceptoque baculo regali quod est signum
confirmationis in regnum de manibus venerbilis patris et domini mei
archieiscopi calaritani cum assensu et presentia suffraganeorum
suorum et omnium nobilium terre calaritane, iuravi protinus eisdem,
coram ipsis ante cetera et preter alia, quod regnum calaritanum non
alienare neque minuerem et castellum alicui aliquo titulo non
donarem neque pactum aliquod aut societatem aliquam cum gente
qualibet extranea iniere aliquatenus aut facere sine consensu et
voluntate omnium nostrorum veraciter temporis post istud, habito consilio cum
melioribus terre mee, suscepi in virum nobile virum Parasonem
nomine, filium quondam iudicis Petri Arboree, ob multiplicem
guerram inter prefatos progenitores nostros diu habitam a nobis
sedanda, in cuius matrimonii dispensationem super quarto et quinto
gradu consanguinitas quo nos attingebamus a felicis memorie
antecessore vestro nobis concessa in manibus memorati archiepiscopi
calaritani predicto antecessori vestro suisque successoribus in
perpetuum pro ecclesia romana iuxta formam ab apostolica sede
michi expressam, iuramentum exhibui una cum viro meo fidelitatis
debitae, cuius formam et seriem bulla regni mei bullatam et per meum
vobis nuntium destinata credo vos habere in armario ecclesie
romaneque post hec, heu proredolor! Altissima fruerer pace in tota
terra mea. Ecce pisanorum consul cum multis sibi seguacius nobili-
bus, multis minis et terroribus multisque adulationum persuasionibus
in tantum et taliter institit mihi quod sine maximo rubore ac intimo
cordis dolore proferre nequeo, ut sine consilio et voluntate bonorum*

terre mee virorum, sibi et comuni pisano in perpetuum una cum viro meo de novo fidelitatem atque investit[u]ra terre mee cum viro meo ab eodem consule per vexillum pisanum suscepta tamquam fatua et insipiens, prioris iuramenti oblita, donavi pariter cum viro meo ad instantiam consulis memorati collem quendam cum suis pertinentiis memorati pisanis. In quo postea ipsi h edificaverunt sibi munitissimum castrum in dampnum et occupacionem non solum terre ipsius sed totius Sardinie.

Nunc autem cum sperarem ab eis secundum sua michi prestita iuramenta proteccionem a quolibet michi vim inferente atque defensionem; nec ipsi terram vel honorem aut aliquod ius meum debebant michi seu viro meo auferre quacumque de causa vel minuere; en contra pisanorum potestas que cum maximo exercitu intravit in Sardiniam preter multa dampna que michi et hominibus terre mee tam clericis quam laicis crudeliter intulit et cottidie infert, ius et honorem viri mei et meum omnibus modis aufert et conatur in posterum viribus auferre, nam et introitus portus per omnia sibi vendicavit et vendicat et homines terre mee nobiles etiam capiendo atque incarcerando, me ac viro meo invitis, iudicium sibi regis et dominum violenter usurpavit tamquam sit dominus terre naturalis et iudicium. Quocirca cum non sit michi vel viro meo refugium aliud preter Deum quam vestrum, nec ab alio aliquo speramus iuvari ac manuteneri quam ab apostolica pietate, licet advolaverim tamquam inscia sine pennis ac deviaverim quo non debebam velud amens effecta, deceptave peregerim quod me in posterum peniteret tamquam mobilis et mollis puella, tandem tamen ut filia prodiga in me reversa, lacrimabili voce ac genuflexo modis quibus valeo vestram exoro dominationem et paternitatem quatinus et si non filiationis respecto quo meis me privavi omnino meritis pietatis tamen divine interventu ac officii debito pastoralis quo et ovem erroneam ad ovile humeris apportare et oppressis iniuste tenemini subvenire, michi et viro meo servis et fidelibus vestris necnon et toti Sardinie prout melius expedire vestre sanctitatis discretio viderit quantocius ut optamus non degnemini occurrendo subvenire.

Et quemadmodum sperabamus secure in brachio potenti antecessoris vestri, tantum et eo amplius secundum vobis gratiam de supernis collatam in vestre fortitudinis invincibili robore confidentius deinceps valeamus persistere. Supplicamus preterea vir meus servus vester et ego et precum tratata instantia modis quibus valemus pariter imploramus ut vestre indulgentie auctoritate habita liceat nobis si expedierit vel cum iudice turritano aut cum januensi seu cum alia gente extranea pactionis inire ac societatis fedus ut vinculo absoluto iniusti sacramenti pisanis ipsis prestiti possimus ab eorum manibus liberari et colla excutere onerata ab iniquo iugo et importabili eorundem); neve teneamur iuramento iniuste eis prestito si quoquo modo potuerimus nos ab eis non) defendi.

Cum et primum nostrum iuramentum irritum, heu propudor! et inane fecerimus propter quod reparandum non deberet, ut credimus, posterius valere et quia suum nobis iusiurandum fregerunt propter quod eis fides non esset usque quaque a nobis observanda.

Preterea, sanctissime pater ac metuende domine, timor et tremor maximus nuper) venerunt super me ac cunctos terre mee pro eo quod ipsi sepefati pisani non solum se de novo insultant et valde iactant, verum etiam constantissime asseverant castrum illud memoratum vestra gratia voluntaria et gratuita voluntate in suo robore ut fundatum est et perpetua duraturum firmitate. Quod, si verum est, quod absit non solum ius et dominium meum cunctorumque Sardinie iudicum ex toto violenter occupabunt; verumetiam ipsa sacrosancta ecclesia romana non dico nullas sed valde modicas in tota Sardinia sui iuris vires habebit vel dominari poterit in ea ut olim consueti. Nam si bone memorie magistro Blasio turritano archiepiscopo in apostolice sedis obsequio quondam ad Calarim venienti pro eo quod credebatur ab ipsis apostolice sedis legatus multas iniurias ac mortis minas nequiter intulerin cum non essent in fortitudine aliqua constituti multo fortius ac vehementius credendum est nullum in posterum romane sedis nuntium aut etiam legatum alium qui non sit pisanus posse suas vices inter eos explere; precipue cum sint modo in arce roboris radicati et in specula superbie apud semetipsos fermissime fundati.

Ea propter, domine venerande ac sanctissime pater, caritate illa que Christus est qua et tenemini potenter subvenire oppressis violenter, mittite nuntium vestrum virum utique honestum pariter et discretum avaritie execratorem et caritatis iustitieque amatorem qui perscrutetur subtiliter et inquirat; quique etiam diligenter investiget et veritate sciat, quis profectus aut defectus quod commodum aut incommodum quod gravamen aut levamen, que iustitia vel iniustitia de oppido illo acciderit hactenus vel denuo speretur posse accidere toti terre Sardinie ut extunc ad plenum cognita veritate secundum sapientiam vobis celitus datam valeatis terram istam ut veltis ordinare. Ego enim et homines terre mee clerici et laici non solum nuntium manifestum qui sanctitati vestre ostenderet nostra gravamina non audemus vobis transmittere verumetiam litteras ipsas solas nisi furtim et occulte nequimus destinare.

Hoc tamen totum taliter vestre sanctitatis dominationi supplicans committo taliterque vestra discretione id moderetur quod ad aures ipsorum pisanorum venire non possit, me vobis talia contra eos scripsisse, alioquin eorum manus effugere non possem, cum sim circumvallata eorum hostile manu et sub potestate degam crudely eorundem.

Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille,
Fondo San Vittore, 1 H 107 – n° 525, 1221 nonas julii

Onorio III conferma al monastero di San Saturno di Cagliari le donazioni fatte a suo tempo da Ugo di Bas, giudice d'Arborea, Pietro de Serra, suo nonno e da Benedetta, giudicessa di Cagliari.

Honorius ep(isco)p(u)s servus servor(um) Dei. Dilectis filiis priori et conventui S(an)c(t)I Saturni /

karalitane(e) diocesis sal(u)t(em) (et) ap(osto)licam ben(edictione). Cum a nobis petitur quod iustum est (et) honestum /

tam vigor equitatis qua(m) ordo exigit rationis ut id p(er) sollicitudinem officii nostri ad /

debitum perducatur effectum eapropter dilecti in domino filii vestris iustis /

postulationibus grato concurrenter assensu possessiones a clare memorie Hug(o) de Bas /

judice arboren(se) et P(etro) de Serra eius avunc(o)lo nec non a nobili muliere Benedicta d(omi)na de Karali /

monasterio vestro pia liberali tate donatas et libertates concessas prout in eor(um) /

litteris plenius continetur sicut eas iuste ac pacifice obtinetis vobis et per vos /

eidem monasterio auctoritate ap(osto)lica) confirmamus et presentis scripti patrocinio com(m)unimus. /

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam n(ost)re confirmationis infringe(re) vel ei ausu teme/

rario contraire. Siquis autem hoc attempare presumpserit indignationem om(n)ipotentis Dei /

et beator(um) Petri et Pauli ap(osto)lor(um) eius se noverit incursum. Data Lateran(us) /

non(as) julii pontificatus n(ost)ri anno quinto.

HONORABILIS episcopus servus servorum dei. Dilecti filii. Prior et Conventus sancti Saturni
Caralitani diocesis. Salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petatur quod iustitiam et honestatem
tam iugiter equitate quam ordo exigit rationem. ut id per sollicitudinem officii nostri ad
debitum producat effectum. Quapropter dilecti in domino filii nostri iustitiam
postulationibus iure concurrentes assensu possessiones a clero memorie Hugonis de Bac
Judice Arborensis et p. de Serra eius amando nec non a nobili muliere Benedicta una de Karah
Monasterio nostro pia liberalitate donatas. et libertate concessas prout in eorum
litteris plenius continetur. fiant eas iuste ac pacifice obtinere. nobis et per nos
eodem monasterio auctoritate apostolica confirmamus et presentibus scriptis per totum confirmamus.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere. vel ei ausu temerario
contrariare. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei
patris et sancti spiritus eius se noverit incursurum. Dat. Laterani
Kalendas Julii. pontificatus nostri anno secundo.

5

Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille,
Fondo San Vittore, 1 – H 122 – n° 600, 1246 luglio 4.

Bolla di papa Innocenzo IV inviata al priore e al convento di San Saturno e all'arcipresbitero e al capitolo di Santa Maria di Cluso con cui si ribadisce la validità della sentenza emanata nel 1226 dal legato pontificio, Goffredo de Prefectis sulla causa sorta negli anni precedenti fra il priore di San Saturno, il capitolo di Santa Maria di Cluso e la giudicessa Benedetta da una parte e il castellano e gli uomini di Castel di Castro dall'altra circa il possesso del territorio del Monte di Castro. La sentenza conferma che le pertinenze del Monte di Castro di Cagliari sono proprietà in comune della collegiata di Santa Maria di Cluso e del convento di San Saturno.

*Innocentius ep(iscopu)s servus servor(um) Dei. Dilectis filiis priori
et conventui Sancti Saturni et archi/*

*p(res)b(ite)ro ac capitulo eccl(es)ie Sancte Marie de Cluso
calaritane diocesi(s) sal(u)t(em) et ap(osto)licam ben(edictione). Solet
annuere se/*

*des apostolica piis votis et honestis petentium precibus favorem
benivolum impertiri. Cum igitur sicut no/*

*bis expo nere curavistis inter vos ex una parte (et) clare memorie
donnicellam Benedictam judicissam cala/*

*ritanam ac castellanum et homines Castelli de Castro calaritane
dioc(esi) ex altera super territorio ip(s)ius ca/*

*stelli ad vos com(m)muniter pertinenti et rebus aliis coram dilecto
filio G(offredo) de Prefectis bethelmi/*

*tan(o) electo tunc [...] diacono et capellano nostro in illis partibus
apostolice sedis legato questio /*

*verteretur idem eli[...] cognitis cause meritis iuris ordine observato
diffinitivam pro nobis sententiam promul/*

gavit prout in istrumento super hoc confecto plenius continetur,

*quare vobis [...] supplicastis /
ut eandem confirmationem [...] apostolico munimine dignaremur.
Nos igitur, vestris supplicationibus incli/
nati, sententiam ip(sa)m [...] iusta ratam habentes eam auctoritate
ap(osto)lica confirmamus presentis scripti patrocii/
nio com(m)animus. Nulli ergo om(n)ino hominum liceat hanc
paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario /
contraire. Siquis autem hoc attempare presumpserit indignationem
omnipotentis Dei et beati Petri et Pauli ap(osto)lor(um) /
eius se noverit incursum. Data Lugdun(is) IIII julii /*

Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille,
Fondo San Vittore, 1 H – 122 n° 597, 1246 giugno

Innocenzo IV conferma al monastero di San Saturno di Cagliari le donazioni fatte a suo tempo da Ugo di Bas, giudice d'Arborea, Pietro de Serra, suo nonno e da Benedetta, giudicessa di Cagliari e ratificate dal suo predecessore Onorio III.

Innocentius ep(iscopu)s servus servorum Dei. Dilectis filiis priori et conventui Sancti Saturni ordinis /

Sancti Benedicti calaritan(e) dioc(esis) sal(u)t(em) (et) ap(osto)licam ben(edictionem). Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum tam vigor /

equitatis quam ordo exigit rationis ut id per sollicitudinem officii n(ost)ri ad debitum perducatur effectum ea propter /

dilecti in Domino filii vestris iustis postulationib(us) grato concurrentes assensu ad instar felicitis recordationis /

Honorii p(a)p(e) predecessoris nostri possessiones a clare memorie Hugone de Bas iudice arborensis et P(ietro) de Serra /

Eius avunculo nec non a nobili muliere Benedicta domina de Karali monasterio vestro /

pia liberalitate donatas et libertates concessas ab eis prout in eorum litteris plenius continetur sicut /

eas iuste ac pacifice obtinetis vobis et per vos eidem monasterio auctoritate apostolica /

confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc /

paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc /

attemperare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius /

se noverit incursum. Data Lug(dunis) V idus junii / pontificatus n(ost)ri anno tertio

INNOCENTIUS eps servus servorum dei. Dilectis filiis. Priori et Conventui sancti Saturni ordinis
sancti Benedicti Calaritan dioc. Sacerdotum et clericorum. Cum a nobis petatur quod iustum est et honestum tam iugiter
requiritur quam ordo exigit ratione ut de per sollicitudinem officij nostri ad debitum perducatur effectum. Quapropter
Dilecti in domino filij vestri usque post hilaritatem genito concurrentes assensu ad iustitiam felicitis recordationis
Honori pp. predecessoris nostri possessiones a claris memorie Hugone de Bas iudice Artium et p. de Serra
eius Avunculo nec non a Nobili muliere Benedicta de la Domina de Karoli monasterio vestro
pia liberalitate donatas et libertates concessas ab eis p. in eorum litteris plenius continetur sicut
esse iuste ac pacifice obtinere vobis et per vos eodem monasterio auctoritate apostolica
confirmamus et prefatis scripti privilegio communitur. Nulli ergo omnino hominum licent hanc
paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc
attemperare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius
se noverit incursurum. Dat. Lug. Anno d. Jo. Junij.

Pontificatus

ni

Anno

Terrage

Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille,
Fondo San Vittore, 1 H 122 – n° 596, 1246 XIII kalendas junii.

Bolla di papa Innocenzo IV al priore e convento di San Saturno di Cagliari con la quale, saputo che il monastero è stato spogliato dei suoi beni dai nemici di Dio, si dispone il ripristino dei privilegi originali.

Innocentius ep(isco)p(u)s servus servorum Dei. Dilectis filiis priori et conventui monasterii /

*Sancti Saturni ordinis S(an)c(t)i Benedicti calaritane diocesis sal(u)t(e)m et ap(osto)licam ben(edictione). Intellecto q(uo)d monaste-
rium v(estr)um ab inimicis Dei et eccl(es)ie pro devotione quam
habetis ad ip(s)am fere sit bonis omnibus spoliatu(m) /*

*nos v(est)ris precibus inclinati q(uo)d ad provisionem alicuius per
litteras n(ost)ras que de hui(us)modi indulgentia et /*

*monasterio v(est)ro fecerint mentionem cogi decetero non possitis
vobis auctoritate presentium in/*

*dulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
n(ost)re concessionis infringere vel ei ausu /*

*temerario contraire. Siquis autem hoc attemperare presumpserit indi-
gnationem om(n)ipotentis Dei et beator(um) /*

*Petri et Pauli apostolor(um) eius se noverit incursum. Data Lug-
dun(is) XIII k(a)l(enda)s junii /*

Pontificatus n(ost)ri anno tertio.

